

# Modello organizzativo e di controllo di Aries Società consortile a responsabilità limitata

(Modello organizzativo e di controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001)

# Indice

- 1. PREMESSA**
- 2. MODELLO 231 DI ARIES**
- 3. DESTINATARI DEL MODELLO 231 DI ARIES**
- 4. PRESENTAZIONE E GOVERNANCE DI ARIES**
- 5. SISTEMI DI GESTIONE DEL RISCHIO**
- 6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA NEL QUADRO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO**
- 7. SEGNALAZIONI**
- 8. SISTEMA SANZIONATORIO**
- 9. INFORMAZIONE, FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO**
- 10. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO**

**Appendice 1. Elenco classi di reato rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001**  
**Appendice 2. Matrice di analisi rischio**  
**Appendice 3. Codice etico e di comportamento**  
**Appendice 4. Codice disciplinare**

## 1. PREMESSA

Il Decreto Legislativo 231/2001<sup>1</sup> ha come scopo l'adeguamento della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali cui lo Stato Italiano aveva aderito negli anni 1995 e 1997. Tale Decreto afferma il principio che non solo le persone fisiche ma anche gli enti possono essere perseguiti e sanzionati per i reati commessi dai soggetti che vi operano, e provvede a:

- introdurre principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa;
- individuare i reati in relazione ai quali può insorgere la responsabilità amministrativa delle società (cd. *reati-presupposto*);
- prevedere sanzioni derivanti a carico della Società dalla commissione del reato-presupposto;
- individuare gli adempimenti necessari affinché, anche in ipotesi di avvenuta commissione di uno dei reati-presupposto (sempre ferma la responsabilità penale personale di chi ha agito) l'ente possa essere esonerato dalla suddetta responsabilità che normalmente consegue alla commissione di uno dei reati-presupposto.

Dal punto di vista soggettivo, l'ente può essere sanzionato per un reato commesso da:

- a) "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi" - i cosiddetti soggetti apicali;
- b) "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)", ovvero i cosiddetti soggetti sottoposti.

La responsabilità in esame si aggiunge beninteso a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Elemento qualificante della condotta di tali soggetti è tuttavia che essi abbiano agito:

1. nell'interesse dell'ente, inteso come convenienza ed utilità che lo stesso potrebbe ottenere dalla commissione del comportamento illecito (ad es. aumento del fatturato, consolidamento del "posizionamento competitivo" o mantenimento di una situazione di "monopolio", risparmio sui tempi operativi, notorietà e referenze, etc.)

oppure

2. a vantaggio dell'ente stesso, inteso come effettivo ottenimento di un risultato economico come conseguenza del comportamento illecito (ad es. risparmio sui costi necessari a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, utile economico, etc.).

A titolo illustrativo<sup>2</sup>, i reati da cui può scaturire la responsabilità amministrativa dell'ente (cd. *reati-presupposto*) sono esclusivamente quelli indicati nel D.Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii. ovvero:

- Capo I - Responsabilità amministrativa dell'ente - Sezione III - Responsabilità amministrativa da reato - artt. da 24 a 26;

<sup>1</sup> Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2001).

<sup>2</sup> Si veda il Decreto per il quadro di riferimento completo.

- Capo II - Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente - Sezione I - Responsabilità patrimoniale dell'ente e Sezione II - vicende modificative dell'ente - artt. da 27 a 29:

- art. 24: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;
- art. 24 bis: delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- art. 24 ter: delitti di criminalità organizzata;
- art. 25: concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione;
- art. 25 bis: falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento;
- art. 25 bis.1: delitti contro l'industria e il commercio;
- art. 25 ter: reati societari;
- art. 25 quater: delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- art. 25 quater.1: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- art. 25 quinquies: delitti contro la personalità individuale;
- art. 25 sexies: abusi di mercato;
- art. 25 septies: omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro;
- art. 25 octies: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- art. 25 novies: delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- art. 25 decies: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (introdotto dalla L. 116/2009);
- art. 25-undecies: reati ambientali;
- art. 25 duodecies: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- art. 25-terdecies: razzismo e xenofobia;
- art. 25-quaterdecies: frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- art. 25-quinquiesdecies: reati tributari;
- art. 26: delitti tentati;
- art. 27: responsabilità patrimoniale dell'ente;
- art. 28: trasformazione dell'ente;
- art. 29: fusione dell'ente.

Sempre a titolo illustrativo<sup>3</sup>, il sistema sanzionatorio stabilito dal Decreto (Sezione II - Sanzioni in generale - artt. 9-19), applicabile all'Ente, prevede:

1. sanzione pecuniaria;
2. sanzioni interdittive;
3. confisca del provento del reato;
4. pubblicazione della sentenza di condanna.

L'adozione di un Modello organizzativo e di controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii. è dunque da intendersi come uno strumento di autotutela a dimostrazione di avere adottato e attuato misure idonee alla prevenzione dei reati riconducibili alla normativa di riferimento. La strutturazione e adozione del sopraccitato modello e la

vigilanza circa la sua osservanza antecedentemente all'eventuale commissione del reato, unitamente all'elusione fraudolenta del modello da parte delle persone che hanno commesso il fatto, esonerano dunque l'ente dalla responsabilità amministrativa. Va infine ricordato come la mera adozione del Modello vada integrata da misure concrete atte a renderlo efficace ed effettivo, ovvero mappando attività e processi a rischio e definendo le misure idonee a eliminare situazioni di rischio (efficacia) ed effettuando verifiche/modifiche periodiche in sede di mutamenti organizzativi/di attività o del verificarsi di illeciti e conseguenti misure disciplinari adottate (effettivo).

Va infine ribadito come una finalità "indiretta", ma di uguale rilevanza, all'adozione del sopraccitato Modello, sia anche la non meno utile diffusione della consapevolezza dell'esistenza di un sistema di regole e comportamenti da osservare per tutti coloro i quali operano per, e con, l'ente.

## 2. MODELLO 231 DI ARIES

---

Nel 2017, con Delibera n. 106 dd. 31/07/2017 la Giunta della CCIAA Venezia Giulia ha dato atto del completamento del processo di razionalizzazione degli organismi camerali che hanno svolto funzioni di supporto operativo dell'Ente nella gestione di attività di animazione economica, autorizzando la costituzione di una società consortile a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica<sup>4</sup>, con la formula organizzativa dell'*in house providing*, denominata "ARIES Società consortile a responsabilità limitata" (di seguito Aries).

La costituzione del nuovo soggetto è stata formalmente autorizzata dal MISE con Decreto dd 07/02/2018, e in data 04/06/2018 è stata costituita la sopraccitata Società, nella quale è stata conferita l'Azienda Speciale della CCIAA Venezia Giulia, denominata "Aries Azienda Speciale della CCIAA Venezia Giulia".

Tale conferimento ha permesso di garantire il mantenimento delle attività in essere e ha comportato la translazione automatica di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda Speciale nella Società consortile a responsabilità limitata, se pur in una situazione di criticità procedurale e formale prevedibile per una transizione così sostanziale, che ha richiesto un complesso processo di adeguamento della Società ad obblighi e vincoli normativi che hanno coinvolto tutte le Aree e gli uffici della stessa.

Ai fini della genesi del modello 231 di Aries, va ricordato come già nel corso del 2017, alla luce del sopraccitato processo di razionalizzazione, fosse stato dato avvio alla fase di "*risk assessment e gap analysis*", affidata ad un soggetto esterno e diretta alla valutazione del contesto formale e operativo, propedeutica alla futura stesura del presente Modello. Tale fase, alla quale hanno partecipato tutti i dipendenti coinvolti in incontri mirati di natura formativa/informativa, ha permesso di acquisire i dati e le informazioni necessarie a valutare le potenziali aree di rischio utili alla stesura del primo Modello 231 (poi approvato con Delibera del CdA di Aries n.14 in data 11/07/19).

In questo quadro di nuova costituzione della Società e del suo avvio operativo nel corso della seconda metà del 2018, la stessa ha poi provveduto nel corso del 2019 a dotarsi di

---

<sup>4</sup> 99% della quota del capitale sociale sottoscritta dalla CCIAA Venezia Giulia e 1% della quota del capitale sociale sottoscritta da Si.Camera - Sistema Camerale Servizi Società Consortile a responsabilità limitata del sistema camerale italiano.

un suo Modello organizzativo e di controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, tenendo conto della complessa articolazione del quadro da costituire e adottando quale linea guida di riferimento, per analogia operativa e statutaria, quanto predisposto in tema da Si Camera - Sistema Camerale Servizi società consortile a responsabilità limitata, nonché socia di Aries.

In concreto le finalità del presente Modello sono improntate ai seguenti obiettivi:

- generare consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e /o per conto di Aries nelle aree "a rischio reato" e in quelle "strumentali alla commissione dei reati" di poter commettere illeciti in grado di determinare l'applicazione di sanzioni penali/amministrative non solo nei propri confronti ma anche della Società;
- ribadire la ferma condanna nei confronti dei sopraccitati comportamenti illeciti;
- provvedere ad informare i possibili destinatari del Modello della necessità del rispetto dello stesso e delle eventuali sanzioni disciplinari in caso di violazione;
- consentire un monitoraggio e controllo efficace delle aree a rischio o strumentali, intervenendo tempestivamente per ridurre il citati rischio di commissione dei reati.

Ricordata l'attività di valutazione del rischio inizialmente svolta nel 2017 a beneficio dell'allora Aries Azienda Speciale e poi applicata all'attuale Società consortile alla luce della sostanziale analogia dei processi della stessa nel corso del 2020, è stata tuttavia avviata la revisione del vigente Modello, alla luce dell'introduzione di nuovi "reati presupposto", come indicato nel D. Lgs. 75/2020 dd 14/07/20<sup>5</sup>, con particolare riferimento all'ampliamento dei reati riconducibili a quanto delineato negli artt. 24<sup>6</sup> e 25<sup>7</sup> quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001

Si è dunque provveduto a costruire una nuova Matrice di valutazione del rischio dettagliata, cui hanno fatto seguito delle consultazioni interne con i responsabili delle Aree e degli uffici, unitamente alla Direzione della Società, al fine di individuare/confermare i processi aziendali in essere e valutare il loro grado di rischio sulla base della natura dell'attività i Aries e del suo assetto giuridico e operativo formale.

Per completezza di esposizione e comprensione, va ricordato che il Modello 231 di Aries comprende inoltre i seguenti documenti in Appendice:

Appendice 1. Elenco classi di reato rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

Appendice 2. Matrice valutazione rischio (inserita anche nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza);

Appendice 3. Codice etico e di comportamento;

Appendice 4. Codice disciplinare;

Con riferimento alle Appendici n. 3 e 4. si vuole infine segnalare come le stesse, vista la loro natura regolamentare "interna", non abbiano richiesto adeguamenti o modifiche.

---

5

Attuazione direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

6

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. Si veda la normativa di riferimento per il quadro completo dei reati contemplati.

7

Reati tributari. Si veda la normativa di riferimento per il quadro completo dei reati contemplati.

Beninteso, il presente Modello 231 si affianca, quale corollario logico dell'approccio diretto a garantire la corretta gestione delle attività societarie, al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, documento di natura programmatica "descrittivo della struttura operativa di Aries e dei processi amministrativi implementati, a tutela della piena trasparenza dell'azione amministrativa e della prevenzione della corruzione".

### **3. DESTINATARI DEL MODELLO 231 DI ARIES**

---

Il Modello è destinato a tutto il personale operante all'interno della Società e in particolare a coloro che si trovino a svolgere attività "sensibili/strumentali", ovvero a rischio di commissione dei reati, che devono essere opportunamente formati ed informati circa i contenuti dello stesso:

- Soggetti in posizione apicale: coloro che esercitano in forza di legge o di specifica delega/procura generale o speciale, funzioni e poteri di rappresentanza, amministrazione, direzione della Società con autonomia finanziaria e gestionale. Per Aries i Soggetti apicali sono: l'Organo amministrativo e il Direttore, in forza delle specifiche procure ricevute.

- Soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza: i soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza degli apicali. Per Aries i soggetti sottoposti sono: i prestatori di lavoro subordinato (a tempo indeterminato e determinato - dirigenti, quadri, impiegati) e ulteriori soggetti, pur non dipendenti, che rientrano nella sfera di coordinamento della stessa in forza di poteri di direzione e controllo comunque esercitati (interinali, distaccati).

Anche soggetti esterni (prestatori di servizi intesi sia come persone fisiche - professionisti o collaboratori a vario titolo - che come persone giuridiche - fornitori di beni, servizi e lavori) che svolgono attività per Aries rientrano nel novero dei soggetti obbligati al rispetto dei principi e regole poste dal presente Modello, nei limiti delle parti a loro applicabili.

### **4. PRESENTAZIONE E GOVERNANCE DI ARIES**

---

#### **Storia**

Antecedentemente alla data di costituzione di Aries nella sua veste di Società consortile a responsabilità limitata di data 04/06/2018, la struttura ha operato in qualità di Azienda Speciale della CCIAA di Trieste (in seguito CCIAA Venezia Giulia), a partire dal 01/01/1992, svolgimento attività di animazione economica a beneficio delle aziende locali e incorporando, in data 22/11/2013, anche l'Azienda Speciale Trieste benzina agevolata e l'Azienda Speciale Trieste online, operanti rispettivamente per l'erogazione di tessere per l'acquisizione di carburante a regime agevolato e per lo svolgimento di attività di animazione economica con particolare riferimento all'introduzione delle moderne tecnologie ICT presso le imprese.

Aries vanta dunque una esperienza ultra ventennale nella gestione di attività dirette al sostegno dello sviluppo delle imprese.<sup>8</sup>

#### **Forma societaria<sup>9</sup>**

---

<sup>8</sup>

Si veda quanto elencato al punto "Mission".

<sup>9</sup>

Art. 1 commi 1.1 e 1.2 dello Statuto di Aries.

Aries Società consortile a responsabilità limitata è costituita ai sensi degli artt. 2462 e seguenti e 2615 ter del Codice Civile e assume la qualifica di "organismo di diritto pubblico" ai sensi del D.Lgs n. 50/2016. Fa parte del sistema camerale italiano, come previsto dall'art. 1 c. 2 della L. n. 580/1993 e successive modifiche.

### Compagine sociale - soci

- Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia;
- Sistema Camerale Servizi Società consortile a responsabilità limitata.

### Sistema di governance e controllo - in-house providing<sup>10</sup>

Aries persegue le finalità istituzionali dei consorziati, ai sensi delle disposizioni di legge, in particolare dell'art. 4 del D.Lgs n. 175/2016 e dell'art. 2 c. 4 della L. n. 580/1993. I consorziati esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sulla propria struttura e servizi, sulla base del modello dell'*in house providing*, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs n. 50/2016 e dall'art. 16 del D.Lgs n. 175/2016.

Gli organi sociali sono i seguenti:

- Assemblea dei Soci, che determina gli obiettivi strategici e adotta le decisioni significative della Società, secondo le disposizioni di legge in vigore;
- Organo amministrativo, che amministra la Società ed è composto da un numero da 3 a 5 Consiglieri, tra i quali il Presidente, nominati dall'Assemblea dei Soci;
- Collegio dei sindaci, che opera per il controllo della Società sulla base dei doveri e poter previsti dal Codice Civile;

Altresì, il Direttore, nominato dall'Organo amministrativo, sovrintende a tutti gli uffici e al personale, con compiti di coordinamento generale delle attività. E' inoltre il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

La Società si avvale infine di un Comitato per il controllo analogo, con compiti di orientamento e vigilanza sulla corretta attuazione degli indirizzi strategici della Società.

### Struttura organizzativa operativa

ORGANO AMMINISTRATIVO	
DIREZIONE	
STRUTTURE DI STAFF	AREE DI ATTIVITÀ
<b>Servizi generali:</b> Segreteria, amministrazione, personale, pianificazione e controllo	Area Creazione e sviluppo di impresa
<b>Provveditorato</b> Acquisizioni forniture e servizi	Area Internazionalizzazione e politiche comunitarie
<b>Servizi istituzionali:</b> Segreteria particolare, comunicazione e stampa, ragioneria per CCIAA Venezia Giulia	Area Fiere e manifestazioni

<sup>10</sup>

Art. 1 comma 1.3 e 1.4 dello Statuto di Aries.



**Direzione:** la direzione cura e controlla le l'esecuzione delle deliberazioni dell'organo amministrativo, coordina e dirige le attività della Società, unitamente all'organizzazione delle persone e la gestione amministrativa e finanziaria della stessa.

**Strutture di staff:** curano la gestione dei processi operativi e di supporto alla Società. Ogni ufficio è coordinato da un Responsabile che risponde per le attività di pertinenza al Direttore ed opera sotto la sua supervisione.

**Aree di attività:** curano, per ogni area di competenza l'implementazione dei progetti, attività e commesse ad esse assegnate. Ogni area è coordinata da un Responsabile che risponde per le attività di pertinenza al Direttore ed opera sotto la sua supervisione.

### Dotazione organica<sup>11</sup>

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	
LIVELLO CONTRATTUALE	INQUADRAMENTO/MANSIONI
DIRIGENTI	lavoratori con funzioni specifiche ad alto contenuto professionale ed elevato grado di autonomia e potere decisionale, rispondenti ad un obbligo di risultato
QUADRI	lavoratori con funzioni specifiche ad alto contenuto professionale volte allo sviluppo e attuazione degli obiettivi aziendali e operante con specifiche autonomie, responsabilità e competenze
I LIVELLO	lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione di unità produttive o funzioni organizzative con carattere di iniziativa e di autonomia operativa
II LIVELLO	lavoratori di concetto che svolgono compiti autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo oppure con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità
III LIVELLO	lavoratori che svolgono mansioni di concetto (in prevalenza) con particolari conoscenze tecniche ed esperienza, e i lavoratori specializzati
IV LIVELLO	lavoratori che eseguono compiti operativi e operazioni complementari, e lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche comunque acquisite
TOTALE	
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	
Non presente	-

### Articolazione generale delle strutture di staff delle aree di attività

Come già illustrato, a titolo riepilogativo, l'assetto organizzativo generale degli uffici e della aree di attività di Aries é il seguente:

- Strutture di staff: curano la gestione dei processi operativi e di supporto alla Società. Ogni ufficio è coordinato da un Responsabile che risponde per le attività di pertinenza al Direttore ed opera sotto la sua supervisione

<sup>11</sup>

CCNL applicato: Contratto collettivo nazionale commercio, terziario, distribuzione e servizi.

- Aree di attività: curano, per ogni area di competenza l'implementazione dei progetti, attività e commesse ad esse assegnate. Ogni area è coordinata da un Responsabile che risponde per le attività di pertinenza al Direttore ed opera sotto la sua supervisione.

Per quanto attiene ai servizi istituzionali a beneficio della CCIAA Venezia Giulia, trattandosi di personale che fornisce assistenza e collaborazione all'Ente camerale, le attività svolte in tale quadro rientrano, per quanto e ove pertinente, nei piani di rischio previsti dall'Ente stesso.

Qui a seguito si procede alla descrizione delle mansioni affidate e attività svolte delle strutture di staff e delle aree di attività.

## **Strutture di staff**

### **1. Servizi generali**

- Segreteria: attività di prima accoglienza del pubblico, protocollazione, smistamento e archiviazione della posta/documentazione in entrata e uscita, affiancamento alla direzione e ai responsabili d'area nella gestione corrente delle attività (ev. tenuta agenda, recall, gestione sala riunioni e generale supporto organizzativo agli uffici).

- Amministrazione - Pianificazione e controllo: attività di gestione della contabilità, gestione fiscale e tributaria, redazione bilancio e preventivi, gestione cassa e conti correnti bancari.

- Personale: attività di generale predisposizione documentazione relativa alla gestione delle risorse umane, di gestione dell'orologio timbratura presenze, rimborsi spese missione e buoni pasto, gestione della documentazione afferente a interinali - collaboratori e tirocinanti.

### **2. Provveditorato**

- Acquisizioni forniture, servizi e lavori: attività di gestione, ai sensi del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) delle procedure di acquisizione delle forniture e servizi necessari all'operatività corrente nonché delle forniture e servizi necessari nell'ambito dei progetti, iniziative, manifestazioni in gestione alle Aree della Società.

- Supporto informatico: attività di gestione dell'infrastruttura informatica (hardware, software e altre attrezzature) della Società, dei siti web aziendali e delle attrezzature d'ufficio (telefonia, scanner, stampanti, fotocopiatrici).

## **Aree di attività**

### **1. Area Creazione e sviluppo d'impresa - Principali attività:**

- Sportello informativo: attività di front office in materia di prima informazione sull'apertura e l'avvio di un'attività imprenditoriale nonché sulla disponibilità di agevolazioni per qualsiasi settore tipologia di investimento.

- Consulenze: attività di assistenza all'imprenditore e all'aspirante imprenditore attraverso consulenze specifiche, per favorire lo sviluppo delle imprese esistenti e la nascita di nuove imprese. Le consulenze sono focalizzate principalmente sulle seguenti tematiche: definizione business plan, rilevare un'impresa, agevolazioni, imprenditoria femminile/giovanile, diritto societario/fiscalità.

- Gestione contributi: attività di gestione contributi a favore dell'artigianato, dell'industria, dei servizi e in tema di contenimento di consumi energetici e utilizzo di fonti rinnovabili di energia, imprenditoria femminile e giovanile, su incarico della CCIAA Venezia Giulia, a sua volta delegata dalla Regione FVG.

### **2. Area Internazionalizzazione e politiche comunitarie - Principali attività:**

- Internazionalizzazione: attività di accompagnamento e sostegno alle imprese nel processo di internazionalizzazione attraverso l'organizzazione di missioni imprenditoriali nei mercati esteri e incontri d'affari in Italia con operatori stranieri, partecipazioni a fiere e manifestazioni internazionali, forum economici e presentazioni paese, check up aziendali.
- Progettazione: attività di individuazione, ideazione, progettazione e gestione di progetti a valere su fonti di finanziamento regionali, nazionali e comunitari su settori di interesse per lo sviluppo dell'economia locale.

### 3 Area Fiere e manifestazioni - Principali attività:

- Eventi fieristici: attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche annuali o biennali destinate e/o a operatori di settore, buyer nazionali ed esteri e pubblico generale, con espositori nazionali e internazionali.
- Eventi di marketing territoriale: attività di organizzazione di eventi/manifestazioni (convegni/seminari, B2B, eventi promozionali dedicati a settori o prodotti di interesse per l'economia locale), anche in collaborazione con l'Area Internazionalizzazione e politiche comunitarie.

### **Partecipazioni societarie**

Partecipazione societaria pari al 1,33% del capitale della "Maritime technology cluster FVG scarl" con sede a Monfalcone (GO). Società operante a favore dello sviluppo della ricerca scientifica e applicata, del trasferimento tecnologico e della formazione, dell'internazionalizzazione, nonché lo scambio di conoscenze e di esperienze, e la messa in rete e diffusione delle informazioni tra imprese e organismi di ricerca.

### **Mission**

- a) attività a favore dello sviluppo dell'imprenditorialità e di orientamento e formazione per le imprese;
- b) azioni di sviluppo delle filiere, promozione di iniziative e progetti nonché partecipazione ad iniziative o progetti rivolti allo sviluppo delle imprese, anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato e/o Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale (GECT);
- c) ideazione e stesura di progetti a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari su tematiche di interesse per lo sviluppo delle imprese e del territorio;
- d) preparazione delle imprese ad affrontare i mercati esteri;
- e) supporto nella facilitazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro anche attraverso progetti specifici;
- f) realizzazione di fiere e manifestazioni sul territorio della Venezia Giulia, nonché attività di marketing territoriale per lo sviluppo del turismo;
- g) attività di comunicazione strategica e operativa e gestione delle relazioni istituzionali;
- h) redazione e/o partecipazione alla redazione di strategie di sviluppo locale sulle filiere di interesse del territorio;
- i) assistenza nella definizione delle proprie strategie di promozione e supporto, investimento e partecipazione in iniziative di promozione del territorio e dei servizi alle imprese;
- l) azioni di promozione del territorio, promozione di iniziative e progetti e partecipazione ad iniziative o progetti rivolti allo sviluppo del turismo;
- m) partecipazione nelle forme più opportune alle iniziative di enti pubblici e privati di interesse rilevante per il raggiungimento degli obiettivi della CCIAA della Venezia Giulia per la nascita e lo sviluppo delle imprese e per lo sviluppo del territorio.

## 5. SISTEMI DI GESTIONE DEL RISCHIO

Quali presupposti del presente modello organizzativo di gestione del rischio, i sistemi in uso e utilizzati sono da intendersi nel loro senso più ampio e mirano a garantire un modello integrato che si esplicita attraverso numerosi aspetti di natura diversa (strutturale come la governance, normativo "interno" come i regolamenti e codici, normativo formale come per gli aspetti di sicurezza sul lavoro, di tutela della privacy e di gestione amministrativa-contabile) tutti atti a perseguire il fine ultimo di tutelare il buon nome e la buona gestione della Società.

A titolo generale, valgono inoltre alcuni principi comuni qui a seguito elencati per sommi punti:

- regolamentazione delle attività e attribuzione dei poteri e responsabilità mediante regolamenti e procedure che definiscano ruoli, responsabilità e modalità operative;
- segregazione delle funzioni tra coloro che assumono le decisioni coloro che le attuano e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti;
- discrezionalità delle decisioni che prevede il coinvolgimento di più soggetti/uffici/organi ai fini dell'assunzione delle decisioni inerenti processi sensibili;
- tracciabilità delle informazioni e del processo decisionale mediante la formalizzazione concreta in documenti e atti che permettano l'archiviazione e conservazione, anche ai fini di verifiche ex-post di varia natura;
- formazione continua di tutti i soggetti coinvolti;
- monitoraggio, verifica e revisione del sistema nel suo complesso;

### Sistema di governance

<b>GOVERNANCE AZIENDALE</b>	
Assemblea dei Soci	Comitato del controllo analogo
Consiglio di Amministrazione	Collegio sindacale
Direzione	

### Sistema di responsabilità - regolamenti e codici

- Regolamento per il reclutamento del personale;
- Regolamento acquisizione lavori, forniture e servizi
- Regolamento gestione cassa carburanti;
- Regolamento spese minute;
- Codice etico e di comportamento;
- Codice disciplinare;

Fatto seguito alla costituzione di Aries nel giugno del 2018, si è dato avvio all'implementazione del suddetto quadro regolamentare interno.

### Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro

Ai sensi di quanto disposto all'art. 30 del D. Lgs 81/2008, sono stati espletati i seguenti adempimenti:

- nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- nomina del Medico competente;
- designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);

- designazione dei preposti alle varie attività;
- designazione degli Addetti alle emergenze (anticendio e primo soccorso) e relativa formazione;
- redazione e adozione del documento di valutazione dei rischi (DVR) elaborato dal RSPP.

### **Sistema di gestione anticorruzione**

In tema di gestione anticorruzione Aries dispone di:

- un codice etico e di comportamento;
- un codice disciplinare;
- un piano per la prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)

Aries inoltre è soggetta al regime di trasparenza cui provvede mediante la tenuta dell'apposita sezione "Società trasparente" sul sito istituzionale e l'acquisizione dell'attestazione annuale dell'Organismo di Vigilanza, effettuato alla luce delle applicabili delibere ANAC e diretta alla verifica sulla pubblicazione, completezza, aggiornamento e apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nelle stesse.

A livello operativo, il sistema trova sua garanzia di funzionamento nella figura del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, ovvero nella persona del Direttore. Altresì l'organo amministrativo provvede all'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Infine, tutti gli attori interni, seguendo le disposizioni poste dal vigente piano di prevenzione della corruzione e tutela della trasparenza, collaborano nel garantire il corretto funzionamento del presente impianto di tutela.

### **Sistema di gestione privacy e sicurezza informatica**

Aries opera nel rispetto di quanto disposto dalla normativa di competenza in tema di gestione della privacy finalizzata alla tutela dei dati e degli interessati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e risulta dotata di un registro privacy contenente:

- dati titolare trattamento, responsabile e DPO;
- nomina DPO;
- lettere incarico trattamento dati;
- informativa privacy e informativa privacy sitografica;
- protocollo data breach, Protocollo PC, Protocollo mail;
- organigramma personale e organigramma PC e programmi/antivirus;
- verbali formazione.


### **Sistema di gestione amministrativo contabile**

Il sistema di gestione amministrativo contabile di Aries garantisce il completo tracciamento dei fatti amministrativo-contabili e della relativa documentazione di supporto, l'adozione di un sistema di tipo economico-patrimoniale basato su rilevazioni dei fatti amministrativi con il metodo della partita doppia, conformità ai principi civilistici e contabili nazionali, implementazione della funzione di controllo di gestione e contabilità analitica/industriale e revisione legale e dei conti affidata ad un soggetto indipendente (Collegio sindacale).

## **6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA NEL QUADRO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO**

---

Preso atto del sotto illustrato impianto di controllo interno di Aries, assume, con l'adozione di un modello organizzativo e di controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la figura dell'Organismo di Vigilanza (da qui a seguito OdV).



L'OdVi ha il compito, con riguardo al Modello Organizzativo emanato, di vigilare:

- sulla sua osservanza da parte di tutti i destinatari;
- sull'effettiva efficacia nel prevenire la commissione dei reati;
- sull'attuazione delle prescrizioni nello stesso contenute;
- sul suo aggiornamento, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare il Modello a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura e all'organizzazione aziendale o al quadro normativo di riferimento.

Svolge le sue funzioni coordinandosi con gli altri organi o funzioni della società e in particolare con il direttore e/o responsabili degli uffici/aree, nonché con i soggetti deputati ad attività di controllo a vario titolo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Collegio sindacale, RPCT, DPO)

Ai sensi dell'art. 6, c. 1 lett. b del D.Lgs. 231/2001, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è dunque affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, nominato da un "organo dirigente". L'OdV di Aries si configura come un soggetto esterno alla Società e in composizione monocratica, anche alla luce delle contenute dimensioni societarie e della

complessità delle attuali attività, nonché della composizione del rischio. Il soggetto identificato sarà in possesso e garantirà i seguenti requisiti:

- onorabilità (assenza di condanne e procedimenti giudiziari in corso per uno dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti);
- professionalità (competenze compatibili con un profilo legale e di audit interni);
- indipendenza e libertà di azione (assenza di interferenze nel suo operato o di conflitti di interesse e condizionamenti);
- autonomia di intervento (adeguata remunerazione e autoregolamentazione, capacità di ispezione e controllo).

Nominativo e riferimenti dell'OdV sono pubblicati alla pertinente sezione della trasparenza sul sito web di Aries.

La funzione dell'OdV è quella di verifica dell'idoneità e dell'efficacia del modello di controllo, contribuendo così ad assicurare la sua efficacia preventiva, esercitando le seguenti funzioni:

- valutare l'adeguatezza dell'analisi dei rischi e della struttura documentale del sistema di controllo interno implementato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e la necessità di aggiornamento/revisione dei documenti in relazione a: modifiche normative; modifiche dell'assetto organizzativo e/o di governance della Società; rilevazione di criticità, violazioni o di aree di disapplicazione del modello stesso fino alla commissione di uno dei reati-presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001 in violazione del Modello;
- vigilare sull'efficace applicazione del modello, attraverso attività di analisi dei flussi informativi e delle segnalazioni pervenute, conduzione di audit/verifiche sul campo, analisi delle modalità di informazione ai terzi e delle attività formative interne per la diffusione e comprensione del modello;
- assumere ogni utile iniziativa conseguente ad eventuali vulnerabilità e criticità rilevate, sollecitando il rispetto del modello, indicando correzioni o modifiche necessarie, dando impulso alle procedure sanzionatorie interne in caso di violazioni ed assicurando un reale *follow up* al fine di verificare che le indicazioni proposte siano state concretamente recepite.

A corollario delle funzioni di cui sopra, l'OdV dovrà operare nel rispetto di principi generali quali la diligenza, riservatezza, il corretto utilizzo di atti, documenti e informazioni acquisiti nell'esercizio della sua attività e garantire la tracciabilità dell'attività unitamente alla conservazione e accessibilità degli atti prodotti.

A garanzia imprescindibile del corretto svolgimento delle funzioni svolte dall'OdV, sussiste un generale obbligo di incondizionata collaborazione nei confronti del suo operato, cui non sono opponibili motivi di riservatezza o segretezza delle informazioni necessarie per l'espletamento di tali funzioni.

Ad esso si affianca inoltre un obbligo di segnalazione della commissione (o ragionevole convinzione di commissione) di uno o più dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001, di violazioni del Codice etico e di comportamento, del Modello, eventuali candidature politiche da parte di esponenti (apicali o sottoposti) di Aries o qualsivoglia altra circostanza idonea a ledere i principi di buona e corretta gestione della Società.

Ai sensi della normativa vigente le segnalazioni effettuate non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto d'ufficio o professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni

legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

Potranno inoltre essere inviate all'OdV eventuali segnalazioni relative ad eventuali atti di ritorsione determinati come conseguenza di segnalazioni effettuate

A titolo generale trovano altresì applicazione in questo contesto i seguenti articoli del Codice Civile:

- art. 2105 c.c. che, disciplina l'obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro, costituisce espressione di un più generale dovere di lealtà riferibile a tutti coloro che operano a vario titolo nell'organizzazione aziendale, per cui la presentazione di una segnalazione non costituisce di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, qualora effettuata in buona fede

- artt. 2392 c.c. e 18 c.c. che disciplinano un obbligo generale di diligenza per gli amministratori e, più in generale, per i soggetti in posizione apicale

cui si affiancano infine gli obblighi assunti mediante accettazione delle apposite clausole inserite nei contratti o nelle declaratorie etiche che legano i soggetti esterni (persone fisiche e giuridiche) ad Aries.

## **7. SEGNALAZIONI**

---

Il regime di riservatezza sull'identità del segnalante è garantito – in fase di ricezione e gestione della segnalazione - attraverso i seguenti protocolli:

- accesso dell'email<sup>12</sup> garantito esclusivamente all'OdV in virtù di idonei requisiti di sicurezza del sistema di gestione della posta elettronica aziendale;

- ricezione delle comunicazioni cartacee riservate all'attenzione dell'OdV e inviate presso la sede di Aries in busta chiusa con la dicitura "Riservata personale" agli addetti è fatto divieto di aprire la missiva e di consegnarla direttamente allo stesso;

- verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata direttamente all'OdV che redigerà apposito processo verbale che il dichiarante sarà tenuto a sottoscrivere.

- conservazione della documentazione cartacea in un armadio a serratura ermetica, con disponibilità esclusiva delle chiavi, che potranno essere assegnate ad eventuali ulteriori soggetti da lui espressamente autorizzati mediante tracciamento formale della consegna.

L'identità del segnalante dovrà essere protetta anche in ogni contesto successivo alla segnalazione, compresi tutti i soggetti aziendali diversi dall'OdV coinvolti nell'iter di gestione della stessa (ad es., Collegio Sindacale, RPCT, DPO...).

Nel procedimento disciplinare eventualmente attivato a seguito dell'istruttoria dell'OdV, l'identità del segnalante non sarà rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.



Si ricorda infine che la segnalazione di un illecito può anche avvenire mediante piattaforma online ANAC: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/> (Sistema ANAC per la gestione della segnalazione delle condotte illecite - Whistleblowing).

## 8. SISTEMA SANZIONATORIO

Gli artt. 6, comma 2 lett. e) e 7, comma 4, lett. b del D.Lgs. 231/2001 prevedono che i modelli introducano “*un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*”.

Avendo il Modello una valenza essenzialmente finalità preventiva, è previsto che le sanzioni siano irrogate a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale; infatti, il sistema può dirsi effettivo quando vada ad incidere, in ottica precauzionale, su condotte prodromiche (irregolari o preparatorie...) e comunque situate ad un livello ancora più arretrato del tentativo, che pure costituisce una forma di delitto presupposto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 231/2001;

Il sistema sanzionatorio trova applicazione non solo nei confronti dei dipendenti ma di chiunque possa, a qualsiasi titolo, esporre l'ente alla responsabilità amministrativa dipendente da reato, e quindi:

- a soggetti "interni": prestatori di lavoro subordinato, secondo la categoria di inquadramento prevista dall'art. 2095 c.c. (dirigenti, quadri, impiegati e operai) per i quali le direttive ed istruzioni impartite costituiscono disposizioni impartite dal datore di lavoro ai sensi del 2104 c.c..
- a soggetti con funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di Aries – esercitati *ex lege* o in forza di delega/procura generale o speciale - per i quali le previsioni del modello integrano gli obblighi di direzione e vigilanza connaturati alla loro posizione istituzionale che trova fondamento nell'art. 2392 c.c. per gli amministratori e nei contenuti della procura stessa
- a soggetti esterni (collaboratori, i titolari di incarichi professionali, fornitori di beni, servizi e lavori) in relazione ai quali le disposizioni del Codice etico e di comportamento costituiscono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte.

### **Comportamenti sanzionabili**

L'attribuzione di una violazione ad uno dei soggetti di cui al punto precedente - a prescindere dalla circostanza che tale comportamento integri un illecito da cui scaturisca un procedimento penale a carico della Società – costituisce circostanza legittimante l'applicazione del sistema sanzionatorio. A tal fine, costituiscono comportamenti rilevanti l'inosservanza:

- dei principi e degli obblighi previsti dal Codice Etico e di Condotta;
- delle disposizioni previste in ottica preventiva dal Modello e dai protocolli integrati nei regolamenti, procedure, linee guida ed istruzioni operative formalizzate;
- degli obblighi generali di segnalazione, degli specifici obblighi informativi e del più generale dovere di massima collaborazione con l'OdV;
- per gli apicali, degli obblighi di direzione o vigilanza di cui all'art. 7, comma 1 del D.lgs. 231/2001 e all'art. 2392 c.c., nonché per il mancato tempestivo intervento per eliminare violazioni del Modello e/o impedire la realizzazione di reati-presupposto.

### **Requisiti ed iter del procedimento sanzionatorio**

I principi fondamentali del presente sistema sanzionatorio sono:

a) la proporzionalità delle sanzioni (tipologia ed entità) rispetto alla violazione rilevata, fermo restando la necessaria afflittività delle stesse in relazione alla finalità preventiva del modello, che sarà valutata in ossequio a due criteri:

1. la gravità della condotta, da parametrare sulla base dei seguenti indici:

- intenzionalità (dolo) o meno del comportamento e, in ipotesi di mera colpa, del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- comportamento complessivo antecedente e successivo del soggetto, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti e l'eventuale recidiva nei comportamenti;
- posizione funzionale, poteri attribuiti e mansioni/responsabilità del soggetto coinvolto e l'effetto che la condotta ha prodotto sul rapporto fiduciario con la Società;
- eventuale concorso, nella violazione, di più soggetti in accordo;
- possibili conseguenze dannose, ovvero il grado di prossimità col reato-presupposto<sup>13</sup>;
- ogni altra circostanza rilevante nell'ambito della violazione stessa<sup>14</sup>

2. la tipologia di rapporto instaurato con Aries (immedesimazione organica, rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato; incarico professionale o fornitura, etc.), tenuto conto quindi della specifica disciplina normativa e contrattuale applicabile;

b) la tempestività ed immediatezza della contestazione e relativa sanzione. In particolare, nel caso di comportamenti che possano configurare ipotesi di reato, la Società ritiene di non dover attendere, prima di agire, il termine dell'eventuale procedimento penale instauratosi; al contrario, la tempestività della sua reazione alla violazione delle regole di buona gestione di cui al presente modello è garanzia dell'efficacia del sistema di controllo richiesto dal D.Lgs. 231/2001;

c) un iter procedurale conforme – per tutti i destinatari interni ed esterni – alle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori ed ai CCNL applicabili, che preveda in particolare:

- la necessaria partecipazione dell'OdV alle attività di input e contestualizzazione/valutazione dell'illecito disciplinare;
- la contestazione specifica del comportamento ritenuto illegittimo, effettuata sempre per iscritto con espressa motivazione ed indicazione del livello di gravità rilevato rispetto alla finalità di prevenzione dei reati da parte dell'Organo sociale o soggetto competente - l'instaurazione di idoneo contraddittorio con l'interessato (richiesta di controdeduzioni per iscritto, audizione presso l'OdV, etc.);
- l'eventuale irrogazione della sanzione da parte del soggetto competente in funzione delle deleghe/procure ricevute.

### **Identificazione delle tipologie di sanzioni applicabili**

È necessario specificare, a titolo generale, che in aggiunta al sistema sanzionatorio successivamente descritto, in tutti i casi di violazioni direttamente connesse all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio:

---

<sup>13</sup> se si tratta di violazione meramente formale o comportamento tale da integrare una fattispecie di reato che possa esporre l'ente al rischio di applicazione di sanzioni o misure cautelari.

<sup>14</sup> se, ad es., il comportamento sia tenuto a seguito di decisione ponderata, da assumere in tempi rapidi o in condizioni di urgenza, previa consultazione o meno di altri, ecc.;

- l'ipotesi di commissione dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001, con dolo - anche nella forma del tentativo - o colpa grave, deve essere espressamente esclusa da qualsiasi forma di copertura assicurativa;

- nel caso di instaurazione di un procedimento penale (rinvio a giudizio) per fatti, costituenti fattispecie di reato presupposto direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, previa valutazione dell'OdV, le spese per tutti i gradi di giudizio non potranno essere a carico della Società;

- rimane impregiudicata la possibile richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti dalla Società.

Gli organi competenti all'irrogazione di ciascuna specifica sanzione dovranno infine comunicare all'OdV l'esito dei provvedimenti assunti, in modo da poterne valutare l'eventuale impatto sul funzionamento (efficace attuazione) del Modello medesimo.

### **Sanzioni nei confronti dei prestatori di lavoro subordinato**

Le disposizioni sanzionatorie del presente paragrafo si applicano ai prestatori di lavoro subordinato come identificati dall'art. 2095 c.c. (dirigenti, quadri, impiegati e operai), con le seguenti specificazioni:

a) per il personale non dirigente, costituiscono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 c.c.;

b) per il personale con posizione dirigenziale (dotato o meno di delega/procura).

Le sanzioni di seguito esposte, accertate per tutti nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dai CCNL di riferimento, saranno applicate all'interno della Società come segue:

TIPOLOGIA SANZIONE	COMPORTAMENTO RILEVANTE
<b>RICHIAMO ORALE</b> (documentato per iscritto)	a) Prima infrazione, valutata di lieve entità ovvero commessa con negligenza, imprudenza o imperizia, alle direttive previste dal Modello 231, dal Codice etico e di comportamento e dal sistema di regole (regolamenti, procedure, linee guida, istruzioni di lavoro) b) Prima violazione, valutata di lieve entità ovvero commessa con negligenza, imprudenza o imperizia, degli obblighi informativi generali e di incondizionata collaborazione con l'OdV di cui al par. 3.4.1
<b>RIMPROVERO SCRITTO</b>	a) Reiterazione di una infrazione già sanzionata con il richiamo orale nell'arco dei due anni ; b) Prima infrazione, volontaria e/o in accordo con altri, alle direttive previste dal Modello 231, dal Codice etico e di comportamento e dal sistema di regole (regolamenti, procedure, linee guida, istruzioni di lavoro); c) Prima violazione, volontaria e/o in accordo con altri, degli obblighi informativi generali e di incondizionata collaborazione con l'OdV; d) Prima infrazione agli obblighi di segnalazione nei confronti dell'OdV previsti da specifici flussi informativi ( <i>applicabile solo alle figure responsabili dei flussi</i> ); e) Inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall'azienda, quando la

	<p>mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone (ovvero che abbia determinato situazioni di "quasi incidente").</p>
<p>MULTA (non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione)</p>	<p>a) Reiterazione di una infrazione già sanzionata con il rimprovero scritto nell'arco dei due anni;  b) Violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante;  c) Inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall'azienda, ove ne sia derivato danno lieve alle persone;  d) Segnalazione all'OdV ingiuriosa, diffamatoria ovvero palesemente in malafede;  e) Violazione del divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione .</p>
<p>SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLO STIPENDIO (per un periodo fino a 10 giorni)</p>	<p>a) Reiterazione di una infrazione già sanzionata con la multa nell'arco dei due anni;  b) Comportamenti, anche non contestati precedentemente, diretti in modo non equivoco a commettere uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica (tentativo);  c) Infrazione agli obblighi di controllo e verifica dell'altrui operato che si concretizzano in una agevolazione colposa di violazioni poste in essere da collaboratori o lavoratori a lui sottoposti o di soggetti esterni nei confronti dei quali vanta un dovere di verifica e controllo (applicabile solo ai Dirigenti di Ruolo e ai Dirigenti della Sicurezza);  d) Violazione degli obblighi di direzione o vigilanza di cui all'art. 7, comma 1 del D.lgs. 231/2001, nonché per il mancato tempestivo intervento per eliminare violazioni del Modello e/o impedire la realizzazione di reati-presupposto (applicabile solo ai Dirigenti Apicali).</p>
<p>SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLO STIPENDIO (fino alla definizione del primo grado di giudizio)</p>	<p>a) Comportamenti, anche non contestati precedentemente, diretti in modo non equivoco a commettere uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/01 e s.m.i., se l'azione si compie o l'evento si verifica, nel caso di instaurazione di un procedimento penale (rinvio a giudizio) a carico del soggetto e/o della Società;  b) Infrazioni alle disposizioni in materia di sicurezza ovvero agli obblighi di controllo e verifica dell'altrui operato che abbiano comportato lesioni gravi, gravissime od omicidio colposo .</p>
<p>LICENZIAMENTO</p>	<p>a) Sentenza di condanna (anche non passata in giudicato) per uno dei reati previsti dal Decreto, a carico del Soggetto e/o della Società.</p>

L'eventuale sanzione, a seguito dell'istruttoria effettuata in collaborazione con l'OdV ed a completamento dell'iter previsto dall'apposita procedura, dovrà essere applicata direttamente dall'Organo amministrativo.

### **Sanzioni nei confronti degli amministratori e sindaci**

La posizione degli Amministratori (considerati *de iure* in posizione apicale) è di massima delicatezza in relazione:

- a) alla posizione di questi soggetti in seno all'Ente, rapporto che si qualifica come di immedesimazione organica, con la conseguente imputazione in capo alla società degli atti da questi posti in essere; a questi soggetti è inoltre ascrivibile un più generale obbligo di diligenza connaturato alla loro posizione istituzionale, che trova fondamento negli artt. 2381, 2392 c.c. e 18 c.c.;
- b) all'inversione dell'onore della prova prevista dall'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 231/2001;
- c) alla necessaria afflittività delle sanzioni da prevedere.

Il Collegio Sindacale svolge un ruolo rilevante nel sistema dei controlli di *compliance* aziendali, soprattutto in relazione alla vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Tale ruolo configura una posizione di garanzia in capo ai Sindaci, fondata sugli artt. 2403 e 2407 c.c., che equivale al dovere di impedire che gli amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni, compiano atti contrari alla legge o addirittura penalmente sanzionati;

Qualora l'OdV rilevi direttamente o riceva notizia fondata di comportamenti (posti in essere da uno o più componenti dell'Organo amministrativo ovvero da uno o più componenti del Collegio Sindacale) che configurino:

- a) violazioni dirette del Codice etico e di comportamento e/o del Modello 231;
  - b) inerzia consapevole da parte dei medesimi organi nel rimuovere le cause che hanno comportato violazioni del presente Modello o commissione di reati da parte degli altri destinatari
- ne informa l'intero Collegio sindacale e l'intero Organo amministrativo, affinché i suddetti organi procedano agli accertamenti necessari ed assumano i provvedimenti opportuni<sup>15</sup>

### **Sanzioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza:

- a) non è investito di compiti con rilevanza esterna, non ha poteri impeditivi e quindi non riveste una posizione di garanzia; di conseguenza non è possibile configurare né una responsabilità penale né una responsabilità extracontrattuale verso terzi dello stesso.
- b) risponde esclusivamente di fronte alla Società:
  - per colpa derivante da inadempimento (ovvero per inosservanza dei doveri o ingiustificata inerzia nell'espletamento degli stessi, ad es., qualora do a conoscenza di atti o comportamenti in violazione del Modello, non abbiano provveduto a darne comunicazione agli organi competenti per l'assunzione dei provvedimenti necessari);
  - in caso di sussistenza del danno (derivante da sanzioni pecuniarie ed interdittive inflitte per commissione reato presupposto);
  - nel caso in cui sia provato il nesso causale tra il danno e l'inadempimento.

---

<sup>15</sup>

Anche in applicazione delle previsioni Statutarie e/o del Codice Civile in materia di responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

Potrà quindi essere chiamato a rispondere dell'inadempimento solo ad esito di un giudizio civile promosso dall'Ente nei loro confronti. L'organo amministrativo adotterà tutti i provvedimenti necessari per far valere la responsabilità dell'OdV come sopra delineata.

### **Sanzioni nei confronti dei soggetti esterni**

Per tutti i soggetti esterni (ad es.: titolari di incarichi professionali, fornitori di beni, servizi e lavori, etc.) il potere disciplinare della Società è di **fonte negoziale**. In particolare, l'obbligazione di risultato, per questi soggetti, diviene una obbligazione qualificata dal rispetto dei principi etici del committente. Comportamenti in contrasto con quanto previsto dal Codice etico e di comportamento o da specifiche disposizioni del modello applicabili, posti in essere da tali soggetti, potranno essere sanzionati - secondo quanto previsto dalle specifiche clausole inserite negli accordi stipulati - con:

- la diffida al puntuale rispetto delle previsioni e dei principi ivi stabiliti qualora la violazione di una o più regole comportamentali previste configuri lieve irregolarità;
- l'applicazione, in caso di recidiva, delle penali previste contrattualmente ai sensi dell'art. 1382 c.c., pari ad un ammontare minimo pari al 30% sull'importo contrattualmente previsto;

## **9. INFORMAZIONE, FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO**

Al fine di garantire la reale efficacia del fine ultimo del modello, ovvero la prevenzione di fenomeni corruttivi, risulta necessario assicurare la costante formazione e informazione di tutti i soggetti, interni ed esterni circa gli obiettivi di corretta gestione e trasparenza che Aries intende perseguire. Evidenza documentale del modello sarà debitamente pubblicata sul sito web di Aries nella sezione "Trasparenza".

### **Destinatari interni**

L'approvazione del Modello viene portata a conoscenza di tutti i destinatari interni, con le seguenti modalità:

- comunicazione via posta elettronica dell'approvazione del modello e messa a disposizione del modello nella sua interezza nelle cartelle di rete condivise.
- eventuale consegna della documentazione in formato cartaceo, qualora richiesta.

Parimenti, eventuali nuove risorse umane saranno portate a conoscenza del modello con analoghe modalità. Specifico riguardo sarà inoltre assicurato a tutti i soggetti interni coinvolti in attività con particolare grado di "sensibilità", affinché la conoscenza del modello e la comprensione del suo impianto logico e procedurale sia pienamente compresa e condivisa.

Compatibilmente con le esigenze e scadenze operative della Società, e, per quanto attiene all'annualità 2020, nonché con molta probabilità anche all'annualità 2021, compatibilmente con le restrizioni poste dall'emergenza sanitaria Covid 19, viene attivata periodicamente la formazione obbligatoria in tema di tutela della trasparenza e lotta alla corruzione.

### **Destinatari esterni**

L'approvazione del Modello viene portata a conoscenza di tutti i soci mediante comunicazione informativa del Legale Rappresentante recante indicazione della sezione del sito web di Aries ove lo stesso risulterà reperibile.

Nei contratti emessi successivamente all'approvazione del modello, verrà inserita opportuna informativa/clausola relativa alla rilevanza concreta dello stesso e recante indicazione della sezione del sito web di Aries ove lo stesso risulterà reperibile.

## **10. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO**

---

Qualora sopravvengano significative violazioni delle prescrizioni, mutamenti nella normativa che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività, il presente modello sarà oggetto di debito adeguamento sulla base dell'iter a seguito delineato:

- l'Organo amministrativo, anche su segnalazione dell'OdV, rileva l'esigenza e dispone l'aggiornamento del modello;
- il modello aggiornato è sottoposto all'OdV per una preventiva verifica di adeguatezza;
- l'Organo amministrativo approva la revisione del modello e ne facilita l'implementazione in relazione agli eventuali nuovi requisiti gestionali e di controllo, anche attivando approfondimenti formativi per i soggetti coinvolti nei processi a rischio;
- l'OdV provvede a monitorare lo stato di avanzamento dell'aggiornamento e l'attuazione delle azioni disposte.

## Appendice 1. Elenco classi di reato rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001



**ARIES SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA**

**ELENCO CLASSI REATO RILEVANTI D. LGS 231/2001**

**Capo I – Responsabilità amministrativa dell'ente**

Sezione III – Responsabilità amministrativa da reato (artt. 24-26)

**Capo II – Responsabilità patrimoniale dell'ente**

Sezione I – Responsabilità patrimoniale dell'ente (art. 27)

Sezione II – Vicende modificative dell'ente (artt. 28-29)

Art. D.Lgs 231/2001 di riferimento – reato presupposto	Denominazione articolo D. Lgs 231/2001 di riferimenti	Fonte originale reato (artt. Codice penale e Codice civile e altra normativa)	Descrizione del reato - estratto (per descrizione completa si vedano CP, CC e testi normativi citati)
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico	Malversazione a danno dello Stato – 316 bis cp	Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
		Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato – 316 ter cp	Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
		Truffa – 640 cp	Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; (3) 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità; 2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). (1) Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.
		Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – 640 bis cp	La pena è della reclusione da due a sette anni (1) e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
		Frode informatica – 640 ter cp	Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. (1) Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7 (2)
Art. 24 bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico – 615 ter cp	ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato. 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.
		Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche 617 quater cp	Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato.
		Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche - 617 quinquies cp	Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.
		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici – 635 bis cp	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. (2)
		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità – 635 ter cp	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. (2)
		Danneggiamento di sistemi informatici o telematici – 635 quater cp	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. (2)
		Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità – 635 quinquies cp	Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. (2)
		Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici – 615 quater cp	Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico 615 quinquies cp	Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.		

Elenco classi reato rilevanti

		Documenti informatici – 491 bis cp	Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.
		Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica – 640 quinquies cp	Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro
Art. 24 ter	Delitti di criminalità organizzata	n/a	n/a
Art. 25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	Corruzione per l'esercizio della funzione 318 cp	Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni (2).
		Pene per il corruttore – 321 cp	Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. (1) In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.
		Istigazione alla corruzione – 322 cp	Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. (1) Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (2) La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.
		Traffico di influenze illecite – 346 bis cp	Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi (2). La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità (3). La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio (4). Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio (5). Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.
		Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – 319 cp	Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni. (1)
		Corruzione in atti giudiziari - 319 ter c 1 cp	Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. (1)
		Concussione – 317 cp	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
		Circostanze aggravanti – 319 bis cp	La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulata nei quali l'incaricato o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi (1).
		Corruzione in atti giudiziari – 319 ter c. 2 cp	Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni. (2)
Art. 25 bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	n/a	n/a
Art. 25 bis 1	Delitti contro l'industria e il commercio	Turbata libertà dell'industria o del commercio – 513 cp Frode nell'esercizio del commercio – 515 cp Vendite sostanze alimentari non genuine come genuine – 516 cp Vendita di prodotti industriali con segni mendaci – 517 cp Fabricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale – 517 ter cp Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari – 517 quater cp Illecita concorrenza con minaccia o violenza – 513 bis cp Frodi contro le industrie nazionali – 514 cp	513 cp Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. 515 cp Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spazio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103. 513 bis cp Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
Art. 25 bis 1		False comunicazioni sociali – 2621 cc	Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
		Fatti di lieve entità – 2621 bis cc	Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
		False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori – 2622 cc	Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
		Falso in prospetto – 2623 cc (abrogato 2005)	Art abrogato dall'art. 34, L. 28 dicembre 2005, n. 262.
		Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione – 2624 cc (abrogato 2010)	Art abrogato dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
		Impedito controllo – 2625 cc	Gli amministratori che, occultando documenti o con altri modi, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
		Formazione fittizia del capitale – 2632 cc	Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
		Indebita restituzione dei conferimenti – 2626 cc	Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
		Illegale ripartizione degli utili e delle riserve – 2627 cc	Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Elenco classi reato rilevanti

<p>Art. 25 ter</p>	<p>Reati societari</p>	<p>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante – 2628 cc</p> <p>Operazioni in pregiudizio dei creditori 2629 cc</p> <p>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori – 2633 cc</p> <p>Illecita influenza sull'assemblea – 2636 cc</p> <p>Aggiotaggio – 2637 cc</p> <p>Omissa comunicazione del conflitto d'interessi – 2629 bis cc</p> <p>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza – 2638 c 1 e 2 cc</p> <p>Corruzione tra privati – 2635 c 3 cc</p> <p>Istigazione alla corruzione tra privati – 2635 bis c 1 cc</p>	<p>Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono costituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p> <p>Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p> <p>I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p> <p>Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidabilità che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (1), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.</p> <p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione fino a un anno. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. (1) Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste (2).</p> <p>1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</p>
<p>Art. 25 quater</p>	<p>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</p>	<p>n/a</p>	<p>n/a</p>
<p>Art. 25 quater 1</p>	<p>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</p>	<p>n/a</p>	<p>n/a</p>
<p>Art. 25 quinquies</p>	<p>Delitti contro la personalità individuale</p>	<p>n/a</p>	<p>n/a</p>
<p>Art. 25 sexies</p>	<p>Abusi di mercato</p>	<p>Riciclaggio – 648 bis cp</p>	<p>Art. 184 1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di cui: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 596/2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centomila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni Art 185 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. 1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014/116. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centomila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni 1117. 2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche: a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a); b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari; c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark) 1118.</p>
<p>Art. 25 septies</p>	<p>Omicidio colposo o</p>	<p>Omicidio colposo – 589 cp</p>	<p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. (1) Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. (4) [Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.] (2) Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe applicarsi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. (3)</p>

Elenco classi reato rilevanti

Art. 25 septies	lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Lesioni personali colpose – 590 cp	Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. (1) Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. (2) Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
Art. 25 octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	Ricettazione – 648 cp Riciclaggio – 648 bis cp Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – 648 ter 1 cp	Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). (1) La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. (1) La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. (1) La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Art. 25 novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Autoriciclaggio – 648 ter 1 cp	1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (da cinque a trenta milioni di lire) chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. 2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (cinque a trenta milioni di lire) chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
Art. 25 decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria – 377 bis cp	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Art. 25 undecies	Reati ambientali	quater cp; Delitti colposi contro l'ambiente – 452 quinquies; Cricostanze aggravanti – 452 octies cp; Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività – 452 sexies; Uccisione distruzione cattura prelievo detenzione specie animali o vegetali selvatiche protette – 727 bis cp; Distruzione o deterioramento habitat all'interno di un sito protetto – 733 bis; Norme in materia ambientale L. 152/2006 artt 137, 256, 257, 258, 259, 260, 260 bis, 279; Disciplina reati relativi all'applicazione in Italia convenzione commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione – L. 150/1992; Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente – L. 549/1993; Attuazione direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni – L. 202/2007.	vedi normativa specifica
Art. 25 duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – 22 c 12 bis e 12 c 3 3bis 3 ter D Lgs 286/98	vedi normativa specifica
Art. 25 terdecies	Razzismo e xenofobia	Odio e discriminazione razziale – 3 c 3bis L 654/75	vedi normativa specifica
Art. 25 quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	n/a	n/a

Elenco classi reato rilevanti

Art. 25 quinquiesdecies	Reati tributari	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – 2 c 1 e c 2 bis D. Lgs 47/2000	1. E' punito con la reclusione da ((quattro a otto) anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. ((8)) ((2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.)) ((8))
		Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici – 3 D. Lgs 47/2000	1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da ((tre a otto) anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: ((8)) a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.
		Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – 8 c 1 e c 2 bis D. Lgs 47/2000	1. E' punito con la reclusione da ((quattro a otto) anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. ((8)) ((2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.)) ((8))
		Occultamento o distruzione di documenti contabili – 10 D. Lgs 47/2000	1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da ((tre a sette) anni, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. ((8))
		Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte – 11 D. Lgs 47/2000	1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.)
Art. 26	Delitti tentati	"Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento".	n/a
Art. 27	Responsabilità patrimoniale dell'ente	"Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o fondo comune – I crediti dello Stato derivanti dagli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria"	n/a
Art. 28	Trasformazione dell'ente	"Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto"	n/a
Art. 29	Fusione dell'ente	"Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione"	n/a

## Appendice 2. Matrice di analisi rischio

ARIES SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

VALUTAZIONE DEI RISCHI AI FINI DELLE DISPOSIZIONI DEL D. LGS 231/2001

Capo I – Responsabilità amministrativa dell'ente

Sezione III – Responsabilità amministrativa da reato (artt. 24-26)

Art. D.Lgs 231/2001 di riferimento – reato presupposto	Denominazione articolo D. Lgs 231/2001 di riferimenti	Reati (artt. Codice penale e Codice civile) si vedano i relativi Codici e la normativa pertinente per la descrizione completa	Applicabilità	Processo aziendale	Responsabile	Valutazione del rischio			Fattori mitiganti		Rischio residuale	Rating di rischio	Azioni preventive programmate	Data	Responsabile		
						Probabilità min 1 max 5	Magnitudo min 1 max 5	Esposizione al rischio Prob.xMagn.	Descrizione	Punteggio min 0 max 14	Descrizione						
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico	Malversazione a danno dello Stato – 316 bis cp	certa	Gestione finanziamenti pubblici	Responsabile del procedimento e Responsabile istruttoria	3	5	15	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate con delega/risponabilità e con controlli	11	4	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a		
		Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato – 316 ter cp		Gestione finanziamenti pubblici	Responsabile del procedimento e Responsabile istruttoria	3	5	15	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate con delega/risponabilità e con controlli	11	4	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a		
		Truffa – 640 cp		Gestione finanziamenti pubblici	Responsabile del procedimento e Responsabile istruttoria	3	5	15	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate con delega/risponabilità e con controlli	11	4	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a		
		Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – 640 bis cp		Gestione finanziamenti pubblici	Responsabile del procedimento e Responsabile istruttoria	3	5	15	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate con delega/risponabilità e con controlli	11	4	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a		
		Frode informatica – 640 ter cp		Gestione finanziamenti pubblici	Responsabile del procedimento e Responsabile istruttoria	3	5	15	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate con delega/risponabilità e con controlli	11	4	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a		
Art. 24 bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico – 615 ter cp	possibile	Gestione servizi informatici	CED	2	4	8	modalità organizzative e gestionali formalizzate	7	1	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a		
		Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche 617 quater cp		Gestione servizi informatici	CED	2	4	8	modalità organizzative e gestionali formalizzate	7	1	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a		
		Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche - 617 quinquies cp		Gestione servizi informatici	CED	2	4	8	modalità organizzative e gestionali formalizzate	7	1	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a		
		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici – 635 bis cp		Gestione servizi informatici	CED	2	4	8	modalità organizzative e gestionali formalizzate	7	1	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a		
		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità – 635 ter cp		Gestione servizi informatici	CED	2	4	8	modalità organizzative e gestionali formalizzate	7	1	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a		
		Danneggiamento di sistemi informatici o telematici – 635 quater cp		Gestione servizi informatici	CED	2	4	8	modalità organizzative e gestionali formalizzate	7	1	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a		
		Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità – 635 quinquies cp		Gestione servizi informatici	CED	2	4	8	modalità organizzative e gestionali formalizzate	7	1	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a		
		Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici – 615 quater cp		Gestione servizi informatici	CED	2	4	8	modalità organizzative e gestionali formalizzate	7	1	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a		
		Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico 615 quinquies cp		Gestione servizi informatici	CED	2	4	8	modalità organizzative e gestionali formalizzate	7	1	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a		
		Documenti informatici – 491 bis cp		Gestione servizi informatici	CED	2	4	8	modalità organizzative e gestionali formalizzate	7	1	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a		
		Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica – 640 quinquies cp		Gestione servizi informatici	CED	2	4	8	modalità organizzative e gestionali formalizzate	7	1	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a		
		n/a		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Art. 24 ter		Delitti di criminalità organizzata	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Art. 25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	Corruzione per l'esercizio della funzione 318 cp	certa	Gestione selezione fornitori	Direzione, RUP, Responsabili d'area	4	5	20	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate, con delega/risponabilità e con controlli registrati su sistemi informatici	14	6	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a		
				Gestione finanziamenti pubblici	Responsabile del procedimento e Responsabile istruttoria	4	5	20	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate, con delega/risponabilità e con controlli registrati su sistemi informatici	14	6	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a		
		Pene per il corruttore – 321 cp		Gestione selezione fornitori	Direzione, RUP, Responsabili d'area	4	5	20	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate, con delega/risponabilità e con controlli registrati su sistemi informatici	14	6	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a		
				Gestione finanziamenti pubblici	Responsabile del procedimento e Responsabile istruttoria	4	5	20	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate, con delega/risponabilità e con controlli registrati su sistemi informatici	14	6	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a		
		Istigazione alla corruzione – 322 cp		Gestione selezione fornitori	Direzione, RUP, Responsabili d'area	4	5	20	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate, con delega/risponabilità e con controlli registrati su sistemi informatici	14	6	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a		
				Gestione finanziamenti pubblici	Responsabile del procedimento e Responsabile istruttoria	4	5	20	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate, con delega/risponabilità e con controlli registrati su sistemi informatici	14	6	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a		
		Traffico di influenze illecite – 346 bis cp		Gestione selezione fornitori	Direzione, RUP, Responsabili d'area	4	5	20	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate, con delega/risponabilità e con controlli registrati su sistemi informatici	14	6	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a		
				Gestione finanziamenti pubblici	Responsabile del procedimento e Responsabile istruttoria	4	5	20	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate, con delega/risponabilità e con controlli registrati su sistemi informatici	14	6	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a		
		Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – 319 cp		Gestione selezione fornitori	Direzione, RUP, Responsabili d'area	4	5	20	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate, con delega/risponabilità e con controlli registrati su sistemi informatici	14	6	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a		
				Gestione finanziamenti pubblici	Responsabile del procedimento e Responsabile istruttoria	4	5	20	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate, con delega/risponabilità e con controlli registrati su sistemi informatici	14	6	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a		
		Corruzione in atti giudiziari – 319 ter c. 1 cp		Gestione selezione fornitori	Direzione, RUP, Responsabili d'area	4	5	20	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate, con delega/risponabilità e con controlli registrati su sistemi informatici	14	6	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a		
				Gestione finanziamenti pubblici	Responsabile del procedimento e Responsabile istruttoria	4	5	20	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate, con delega/risponabilità e con controlli registrati su sistemi informatici	14	6	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a		
		Concussione – 317 cp		Gestione selezione fornitori	Direzione, RUP, Responsabili d'area	4	5	20	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate, con delega/risponabilità e con controlli registrati su sistemi informatici	14	6	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a		
				Gestione finanziamenti pubblici	Responsabile del procedimento e Responsabile istruttoria	4	5	20	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate, con delega/risponabilità e con controlli registrati su sistemi informatici	14	6	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a		
		Circostanze aggravanti – 319 bis cp		Gestione selezione fornitori	Direzione, RUP, Responsabili d'area	4	5	20	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate, con delega/risponabilità e con controlli registrati su sistemi informatici	14	6	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a		
				Gestione finanziamenti pubblici	Responsabile del procedimento e Responsabile istruttoria	4	5	20	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate, con delega/risponabilità e con controlli registrati su sistemi informatici	14	6	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a		
Corruzione in atti giudiziari – 319 ter c. 2 cp	Gestione selezione fornitori	Direzione, RUP, Responsabili d'area	4	5	20	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate, con delega/risponabilità e con controlli registrati su sistemi informatici	14	6	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a					
	Gestione finanziamenti pubblici	Responsabile del procedimento e Responsabile istruttoria	4	5	20	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate, con delega/risponabilità e con controlli registrati su sistemi informatici	14	6	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a					
Induzione indebita a dare o promettere utilità – 319 quater cp	Gestione selezione fornitori	Direzione, RUP, Responsabili d'area	4	5	20	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate, con delega/risponabilità e con controlli registrati su sistemi informatici	14	6	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a					
	Gestione finanziamenti pubblici	Responsabile del procedimento e Responsabile istruttoria	4	5	20	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate, con delega/risponabilità e con controlli registrati su sistemi informatici	14	6	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a					
Art. 25 bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
	Turbata libertà dell'industria o del commercio – 513 cp	Frode nell'esercizio del commercio – 515 cp		Gestione selezione fornitori	Direzione, RUP, Responsabili d'area	2	4	8	modalità organizzative e gestionali formalizzate	7	1	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a		
				Gestione selezione fornitori	Direzione, RUP, Responsabili d'area	2	4	8	modalità organizzative e gestionali formalizzate	7	1	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a		

Art. 25 bis 1	Delitti contro l'industria e il commercio	Vendite sostanze alimentari non genuine come genuine – 516 cp	possibile	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
		Vendita di prodotti industriali con segni mendaci – 517 cp		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
		Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale – 517 ter cp		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
		Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari – 517 quater cp		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
		Illecita concorrenza con minaccia o violenza – 513 bis cp		Gestione selezione fornitori	Direzione, RUP, Responsabili d'area	2	4	8	modalità organizzative e gestionali formalizzate	7	1	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a			
Frodi contro le industrie nazionali – 514 cp	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a				
Art. 25 ter	Reati societari	False comunicazioni sociali – 2621 cc	certa	Gestione rapporti societari	Direzione, responsabile amministrazione, CDA	3	5	15	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate con delega/risponsabilità e con controlli	11	4	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a			
		Fatti di lieve entità – 2621 bis cc		Gestione rapporti societari	Direzione, responsabile amministrazione, CDA	3	5	15	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate con delega/risponsabilità e con controlli	11	4	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a			
		False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori – 2622 cc		Gestione rapporti societari	Direzione, responsabile amministrazione, CDA	3	5	15	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate con delega/risponsabilità e con controlli	11	4	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a			
		Falso in prospetto – 2623 cc (abrogato 2005)		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
		Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione – 2624 cc (abrogato 2010)		Gestione rapporti societari	Direzione, responsabile amministrazione, CDA	3	5	15	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate con delega/risponsabilità e con controlli	11	4	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a			
		Impedito controllo – 2625 cc		Gestione rapporti societari	Direzione, responsabile amministrazione, CDA	3	5	15	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate con delega/risponsabilità e con controlli	11	4	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a			
		Formazione fittizia del capitale – 2632 cc		Gestione rapporti societari	Direzione, responsabile amministrazione, CDA	3	5	15	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate con delega/risponsabilità e con controlli	11	4	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a			
		Indebita restituzione dei conferimenti – 2626 cc		Gestione rapporti societari	Direzione, responsabile amministrazione, CDA	3	5	15	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate con delega/risponsabilità e con controlli	11	4	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a			
		Illegale ripartizione degli utili e delle riserve – 2627 cc		Gestione rapporti societari	Direzione, responsabile amministrazione, CDA	3	5	15	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate con delega/risponsabilità e con controlli	11	4	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a			
		Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante – 2628 cc		Gestione rapporti societari	Direzione, responsabile amministrazione, CDA	3	5	15	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate con delega/risponsabilità e con controlli	11	4	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a			
		Operazioni in pregiudizio dei creditori 2629 cc		Gestione rapporti societari	Direzione, responsabile amministrazione, CDA	3	5	15	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate con delega/risponsabilità e con controlli	11	4	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a			
		Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori – 2633 cc		Gestione rapporti societari	Direzione, responsabile amministrazione, CDA	3	5	15	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate con delega/risponsabilità e con controlli	11	4	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a			
		Illecita influenza sull'assemblea – 2636 cc		Gestione rapporti societari	Direzione, responsabile amministrazione, CDA	3	5	15	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate con delega/risponsabilità e con controlli	11	4	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a			
		Aggiotaggio – 2637 cc		Gestione rapporti societari	Direzione, responsabile amministrazione, CDA	3	5	15	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate con delega/risponsabilità e con controlli	11	4	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a			
		Omessa comunicazione del conflitto d'interessi – 2629 bis cc		Gestione rapporti societari	Direzione, responsabile amministrazione, CDA	3	5	15	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate con delega/risponsabilità e con controlli	11	4	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a			
		Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza – 2638 c 1 e 2 cc		Gestione rapporti societari	Direzione, responsabile amministrazione, CDA	3	5	15	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate con delega/risponsabilità e con controlli	11	4	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a			
		Corruzione tra privati – 2635 c 3 cc		Gestione rapporti societari	Direzione, responsabile amministrazione, CDA	3	5	15	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate con delega/risponsabilità e con controlli	11	4	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a			
		Istigazione alla corruzione tra privati – 2635 bis c 1 cc		Gestione rapporti societari	Direzione, responsabile amministrazione, CDA	3	5	15	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate con delega/risponsabilità e con controlli	11	4	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a			
		Art. 25 quater		Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Art. 25 quater 1		Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Art. 25 quinquies	Delitti contro la personalità individuale	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
Art. 25 sexies	Abusi di mercato	Abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato – parte V titolo Ibis Capo II TU di cui al D Lgs 58/1998	possibile	Gestione rapporti societari	Direzione, CDA	1	5	5	modalità organizzative e gestionali sufficienti	4	1	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a			
Art. 25 septies	gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Omicidio colposo – 589 cp	possibile	Sicurezza sul lavoro	Direzione, RSPP	1	5	5	modalità organizzative e gestionali sufficienti	4	1	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a			
		Lesioni personali colpose – 590 cp		Sicurezza sul lavoro	Direzione, RSPP	2	5	10	modalità organizzative e gestionali formalizzate con delega/risponsabilità	9	1	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a			
Art. 25 octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	Ricettazione – 648 cp	possibile	Gestione selezione fornitori	Direzione, RUP, Responsabili d'area	4	5	20	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate, con delega/risponsabilità e con controlli registrati su sistemi informatici	14	6	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a			
				Gestione processi contabili, fiscali e amministrativi	Direzione, Responsabile amministrazione	4	5	20	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate, con delega/risponsabilità e con controlli registrati su sistemi informatici	14	6	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a			
				Gestione selezione fornitori	Direzione, RUP, Responsabili d'area	4	5	20	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate, con delega/risponsabilità e con controlli registrati su sistemi informatici	14	6	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a			
				Gestione processi contabili, fiscali e amministrativi	Direzione, Responsabile amministrazione	4	5	20	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate, con delega/risponsabilità e con controlli registrati su sistemi informatici	14	6	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a			
				Gestione selezione fornitori	Direzione, RUP, Responsabili d'area	4	5	20	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate, con delega/risponsabilità e con controlli registrati su sistemi informatici	14	6	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a			
				Gestione processi contabili, fiscali e amministrativi	Direzione, Responsabile amministrazione	4	5	20	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate, con delega/risponsabilità e con controlli registrati su sistemi informatici	14	6	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a			
				Gestione selezione fornitori	Direzione, RUP, Responsabili d'area	4	5	20	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate, con delega/risponsabilità e con controlli registrati su sistemi informatici	14	6	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a			
				Gestione processi contabili, fiscali e amministrativi	Direzione, Responsabile amministrazione	4	5	20	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate, con delega/risponsabilità e con controlli registrati su sistemi informatici	14	6	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a			
Art. 25 novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Delitti previsti dagli artt 171 c. 1 lett a bis), c 3, 171 bis, ter, septies, octies, e quinquies L. 633/41	possibile	Gestione finanziamenti pubblici	Responsabile del procedimento e Responsabile istruttoria	2	3	6	modalità organizzative e gestionali sufficienti	4	2	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a			
Art. 25 decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria – 377 bis cp	possibile	Gestione selezione fornitori	Direzione, RUP, Responsabili d'area	2	4	8	modalità organizzative e gestionali sufficienti	4	4	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a			
				Gestione finanziamenti pubblici	Responsabile del procedimento e Responsabile istruttoria	2	4	8	modalità organizzative e gestionali sufficienti	4	4	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a			
				Gestione rapporti societari	Direzione, Responsabile amministrazione	2	4	8	modalità organizzative e gestionali sufficienti	4	4	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a			
Art. 25 undecies	Reati ambientali	Inquinamento ambientale – 452 bis cp; Disastro ambientale – 452 quater cp; Delitti colposi contro l'ambiente – 452 quinquies; Circostanze aggravanti – 452 octies cp; Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività – 452 sexies; Uccisione distruzione cattura prelievo detenzione specie animali o vegetali selvatiche protette – 727 bis cp; Distruzione o deterioramento habitat all'interno di un sito protetto – 733 bis; Norme in materia ambientale L. 152/2006 artt 137, 256,257,258,259,260,260 bis, 279; Disciplina reati relativi all'applicazione in Italia convenzione commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione – L. 150/1992; Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente – L. 549/1993; Attuazione direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni – L. 202/2007.	possibile	Gestione selezione fornitori	Direzione, RUP, Responsabili d'area	1	4	4	modalità organizzative e gestionali sufficienti	4	0	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a			
Art. 25 duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – 22 c 12 bis e 12 c 3 bis 3 ter D Lgs 286/98	possibile	Gestione risorse umane	Direzione, CDA	1	4	4	modalità organizzative e gestionali sufficienti	4	0	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a			
Art. 25 terdecies	Razzismo e xenofobia	Odio e discriminazione razziale – 3 c 3bis L 654/75	possibile	Gestione risorse umane	Direzione, CDA	1	4	4	modalità organizzative e gestionali sufficienti	4	0	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a			
Art. 25 quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
Art. 25 quinquiesdecies	Reati tributari	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – 2 c 1 e c 2 bis D. Lgs 47/2000	certa	Gestione processi contabili, fiscali e amministrativi	Direzione, Responsabile amministrazione	4	5	20	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate, con delega/risponsabilità e con controlli registrati su sistemi informatici	14	6	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a			
		Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici – 3 D. Lgs 47/2000		Gestione processi contabili, fiscali e amministrativi	Direzione, Responsabile amministrazione	4	5	20	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate, con delega/risponsabilità e con controlli registrati	13	7	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a			
		Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – 8 c 1 e c 2 bis D. Lgs 47/2000		Gestione processi contabili, fiscali e amministrativi	Direzione, Responsabile amministrazione	4	5	20	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate, con delega/risponsabilità e con controlli registrati su sistemi informatici	14	6	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a			



ANALISI RISCHI 2020

		Occultamento o distruzione di documenti contabili – 10 D. Lgs 47/2000	Gestione processi contabili, fiscali e amministrativi	Direzione, Responsabile amministrazione	4	5	20	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate, con delega/responsabilità e con controlli registrati su sistemi informatici	14	6	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a
		Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte – 11 D. Lgs 47/2000	Gestione processi contabili, fiscali e amministrativi	Direzione, Responsabile amministrazione	4	5	20	modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate, con delega/responsabilità e con controlli registrati su sistemi informatici	14	6	bassa criticità	mantenimento standard attuali ed eventuale adeguamento in caso di modifiche normative	n/a	n/a
Art. 26	Delitti tentati	"Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento".		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Art. 27	Responsabilità patrimoniale dell'ente	"Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o fondo comune – i crediti dello Stato derivanti dagli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria"		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Art. 28	Trasformazione dell'ente	"Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto"		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Art. 29	Fusione dell'ente	"Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione"		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

**ARIES SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA**  
**TABELLE E LEGENDE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI AI FINI DELLE DISPOSIZIONI DEL D. LGS 231/2001**
**CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI VALORI DI MAGNITUDO E PROBABILITA' PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER REATI EX.D.LGS. 231/2001**
**MAGNITUDO**

<b>Molto bassa</b>	Situazione che determina danni lievissimi o praticamente irrilevanti per società (il processo rimane efficace e gli effetti non sono rilevabili all'esterno)	1
<b>Bassa</b>	Situazione che determina danni lievi per la società (il processo rimane efficace e gli effetti sono difficilmente rilevabili all'esterno)	2
<b>Media</b>	Situazione che determina danni medi per la società (i requisiti non primari del processo rimangono efficaci e correggibili anche se gli effetti sono rilevabili dall'esterno)	3
<b>Alta</b>	Situazione che determina danni rilevanti per la società (i requisiti primari del processo subiscono effetti correggibili anche se gli effetti sono rilevabili dall'esterno)	4
<b>Molto Alta</b>	Situazione che determina danni critici per la società (i requisiti primari del processo subiscono effetti non correggibili e rilevabili all'esterno)	5

**PROBABILITA'**

<b>Molto Bassa</b>	Non sono noti episodi già verificati Il verificarsi dell'evento susciterebbe incredulità in azienda L'evento si può verificare solo per una concatenazione di fatti improbabili e tra loro indipendenti.	1
<b>Bassa</b>	Sono noti rari episodi già verificati L'evento può verificarsi solo in circostanze particolari Il verificarsi dell'evento susciterebbe sorpresa in azienda	2
<b>Media</b>	E' noto qualche episodio in cui l'evento ha causato danno Il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa in azienda	3
<b>Moderata</b>	Sono noti episodi in cui l'evento ha causato danno Il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione diretta Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa in azienda	4
<b>Altamente probabile</b>	Sono noti frequenti episodi in cui il pericolo ha causato danno Il pericolo può trasformarsi in danno in maniera diretta Il verificarsi del danno sarebbe ovvio	5

**LIVELLI DI CRITICITA' E AZIONI DA INTRAPRENDERE**

Livello di rischio	Risultato	Azione tipicamente da intraprendere
<b>BASSA CRITICITA'</b>	1 - 7	Continuare con le azioni intraprese effettuando relativo monitoraggio
<b>MEDIA CRITICITA'</b>	8 - 11	Definire azioni da intraprendere
<b>ALTA CRITICITA'</b>	≥ 12	Attuare azioni da intraprendere a breve termine (tempestivo) con

**PROCESSI AZIENDALI**

Gestione risorse umane (assunzioni, progressioni carriera)
Gestione rapporti societari
Sicurezza del lavoro (tutela sicurezza lavoratori e luogo di lavoro)
Gestione selezione fornitori (acquisizioni forniture e servizi)
Gestione processi contabili, fiscali e amministrativi
Gestione finanziamenti pubblici (incentivi, sovvenzioni, contributi, aiuti)
Gestione servizi informatici

**FATTORI MITIGANTI**

nessuna modalità organizzativa e gestionale presente	0
modalità organizzative e gestionali insufficienti	2
modalità organizzative e gestionali sufficienti	4
modalità organizzative e gestionali formalizzate	7
modalità organizzative e gestionali formalizzate con delega/responsabilità	9
modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate con delega/responsabilità e con controlli	11
modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate, con delega/responsabilità e con controlli registrati	13
modalità organizzative e gestionali organizzate e formalizzate, con delega/responsabilità e con controlli registrati su sistemi informatici	14

## ARIES SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

## ELENCO CLASSI REATO RILEVANTI D. LGS 231/2001

## Capo I – Responsabilità amministrativa dell'ente

Sezione III – Responsabilità amministrativa da reato (artt. 24-26)

## Capo II – Responsabilità patrimoniale dell'ente

Sezione I – Responsabilità patrimoniale dell'ente (art. 27)

Sezione II – Vicende modificative dell'ente (artt. 28-29)

Art. D.Lgs 231/2001 di riferimento – reato presupposto	Denominazione articolo D. Lgs 231/2001 di riferimenti	Fonte originale reato (artt. Codice penale e Codice civile e altra normativa)	Descrizione del reato - estratto (per descrizione completa si vedano CP, CC e testi normativi citati)
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico	<p>Malversazione a danno dello Stato – 316 bis cp</p> <p>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato – 316 ter cp</p> <p>Truffa – 640 cp</p> <p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – 640 bis cp</p> <p>Frode informatica – 640 ter cp</p>	<p>Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.</p> <p>Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; (3) 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità; 2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). (1) Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sette anni (1) e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p> <p>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. (1)</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7 (2)</p>
Art. 24 bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	<p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico – 615 ter cp</p> <p>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche - 617 quater cp</p> <p>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche - 617 quinquies cp</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici – 635 bis cp</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità – 635 ter cp</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici – 635 quater cp</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità – 635 quinquies cp</p> <p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici – 615 quater cp</p> <p>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico 615 quinquies cp</p>	<p>ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni:</p> <p>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p>2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;</p> <p>3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</p> <p>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.</p> <p>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</p> <p>Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.</p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. (2)</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. (2)</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.</p> <p>Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. (2)</p> <p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.</p> <p>Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.</p>

Elenco classi reato rilevanti

		Documenti informatici – 491 bis cp	Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.
		Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica – 640 quinquies cp	Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro
Art. 24 ter	Delitti di criminalità organizzata	n/a	n/a
Art. 25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	Corruzione per l'esercizio della funzione 318 cp	Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni (2).
		Pene per il corruttore – 321 cp	Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. (1) In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.
		Istigazione alla corruzione – 322 cp	Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. (1) Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (2) La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.
		Traffico di influenze illecite – 346 bis cp	Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi (2). La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità (3). La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio (4). Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio (5). Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.
		Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – 319 cp	Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni. (1)
		Corruzione in atti giudiziari - 319 ter c 1 cp	Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. (1)
		Concussione – 317 cp	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
		Circostanze aggravanti – 319 bis cp	La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulata nei quali l'incaricato o il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi (1).
		Corruzione in atti giudiziari – 319 ter c. 2 cp	Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni. (2)
Art. 25 bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	n/a	n/a
Art. 25 bis 1	Delitti contro l'industria e il commercio	Turbata libertà dell'industria o del commercio – 513 cp Frode nell'esercizio del commercio – 515 cp Vendite sostanze alimentari non genuine come genuine – 516 cp Vendita di prodotti industriali con segni mendaci – 517 cp Fabricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale – 517 ter cp Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari – 517 quater cp Illecita concorrenza con minaccia o violenza – 513 bis cp Frodi contro le industrie nazionali – 514 cp	513 cp Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. 515 cp Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spazio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103. 513 bis cp Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
Art. 25 bis 1		False comunicazioni sociali – 2621 cc	Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
		Fatti di lieve entità – 2621 bis cc	Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
		False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori – 2622 cc	Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre o otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
		Falso in prospetto – 2623 cc (abrogato 2005)	Art abrogato dall'art. 34, L. 28 dicembre 2005, n. 262.
		Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione – 2624 cc (abrogato 2010)	Art abrogato dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
		Impedito controllo – 2625 cc	Gli amministratori che, occultando documenti o con altri modi, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
		Formazione fittizia del capitale – 2632 cc	Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
		Indebita restituzione dei conferimenti – 2626 cc	Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
		Illegale ripartizione degli utili e delle riserve – 2627 cc	Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o accenti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Elenco classi reato rilevanti

<p>Art. 25 ter</p>	<p>Reati societari</p>	<p>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante – 2628 cc</p> <p>Operazioni in pregiudizio dei creditori 2629 cc</p> <p>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori – 2633 cc</p> <p>Illecita influenza sull'assemblea – 2636 cc</p> <p>Aggiotaggio – 2637 cc</p> <p>Omissa comunicazione del conflitto d'interessi – 2629 bis cc</p> <p>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza – 2638 c 1 e 2 cc</p> <p>Corruzione tra privati – 2635 c 3 cc</p> <p>Istigazione alla corruzione tra privati – 2635 bis c 1 cc</p>	<p>Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono costituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p> <p>Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p> <p>I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p> <p>Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidabilità che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (1), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.</p> <p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione fino a un anno. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. (1) Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste (2).</p> <p>1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</p>
<p>Art. 25 quater</p>	<p>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</p>	<p>n/a</p>	<p>n/a</p>
<p>Art. 25 quater 1</p>	<p>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</p>	<p>n/a</p>	<p>n/a</p>
<p>Art. 25 quinquies</p>	<p>Delitti contro la personalità individuale</p>	<p>n/a</p>	<p>n/a</p>
<p>Art. 25 sexies</p>	<p>Abusi di mercato</p>	<p>Riciclaggio – 648 bis cp</p>	<p>Art. 184 1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un'attività di acquisto, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 596/2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centomila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni Art 185 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. 1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014/116. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centomila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni 1117. 2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche: a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a); b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari; c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark) 1118.</p>
<p>Art. 25 septies</p>	<p>Omicidio colposo o</p>	<p>Omicidio colposo – 589 cp</p>	<p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. (1) Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. (4) [Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.] (2) Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe applicarsi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. (3)</p>

Elenco classi reato rilevanti

Art. 25 septies	lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Lesioni personali colpose – 590 cp	Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. (1) Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. (2) Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
Art. 25 octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	Ricettazione – 648 cp Riciclaggio – 648 bis cp Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – 648 ter 1 cp	Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). (1) La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. (1) La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. (1) La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Art. 25 novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Autoriciclaggio – 648 ter 1 cp	1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (da cinque a trenta milioni di lire) chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. 2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (cinque a trenta milioni di lire) chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
Art. 25 decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria – 377 bis cp	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Art. 25 undecies	Reati ambientali	quater cp; Delitti colposi contro l'ambiente – 452 quinquies; Cricostanze aggravanti – 452 octies cp; Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività – 452 sexies; Uccisione distruzione cattura prelievo detenzione specie animali o vegetali selvatiche protette – 727 bis cp; Distruzione o deterioramento habitat all'interno di un sito protetto – 733 bis; Norme in materia ambientale L. 152/2006 artt 137, 256, 257, 258, 259, 260, 260 bis, 279; Disciplina reati relativi all'applicazione in Italia convenzione commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione – L. 150/1992; Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente – L. 549/1993; Attuazione direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni – L. 202/2007.	vedi normativa specifica
Art. 25 duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – 22 c 12 bis e 12 c 3 3bis 3 ter D Lgs 286/98	vedi normativa specifica
Art. 25 terdecies	Razzismo e xenofobia	Odio e discriminazione razziale – 3 c 3bis L 654/75	vedi normativa specifica
Art. 25 quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	n/a	n/a

Elenco classi reato rilevanti

Art. 25 quinquiesdecies	Reati tributari	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – 2 c 1 e c 2 bis D. Lgs 47/2000	1. E' punito con la reclusione da ((quattro a otto) anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. ((8)) ((2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.)) ((8))
		Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici – 3 D. Lgs 47/2000	1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da ((tre a otto) anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: ((8)) a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.
		Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – 8 c 1 e c 2 bis D. Lgs 47/2000	1. E' punito con la reclusione da ((quattro a otto) anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. ((8)) ((2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.)) ((8))
		Occultamento o distruzione di documenti contabili – 10 D. Lgs 47/2000	1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da ((tre a sette) anni, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. ((8))
		Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte – 11 D. Lgs 47/2000	1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.)
Art. 26	Delitti tentati	"Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento".	n/a
Art. 27	Responsabilità patrimoniale dell'ente	"Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o fondo comune – I crediti dello Stato derivanti dagli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria"	n/a
Art. 28	Trasformazione dell'ente	"Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto"	n/a
Art. 29	Fusione dell'ente	"Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione"	n/a

## ARIES SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

## VALUTAZIONE DEI RISCHI AI FINI DELLE DISPOSIZIONI DEL D. LGS 231/2001

## Capo I – Responsabilità amministrativa dell'ente

## Sezione III – Responsabilità amministrativa da reato (artt. 24-26)

## REATI NON APPLICABILI

Art. D.Lgs 231/2001 di riferimento	Reato presupposto	Denominazione articolo D. Lgs 231/2001 di riferimenti	Reati (artt. Codice penale e Codice civile)
Art. 24 ter	Reati commessi nei rapporti con la PA	Delitti di criminalità organizzata	Associazione di tipo mafioso anche straniera – delitti commessi avvalendosi delle condizioni dell'art 416 bis cp – associazione a delinquere – scambio elettorale politico e mafioso – sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione – associazione finalizzata al traffico di stupefacenti – illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra
Art. 25 bis	Reati commessi nei rapporti con la PA	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	falsificazione o alterazione monete, introduzione nello stato di monete false, spesa di monete ricevute in buona fede, falsificazione valori di bollo, contraffazione carte di pubblico credito e valori di bollo, fobbligazione o detenzione filigrane o strumenti destinati alla falsificazione – uso valori bollo contraffatti o alterati, contraffazione o alterazione segni distintivi di opera di ingegno o prodotti industriali – introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
Art. 25 quater	Reati commessi nei rapporti con la PA	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	associazioni sovversive, con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico – assistenza agli associati – arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale – finanziamento di condotte con finalità di terrorismo – sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro – condotte con finalità di terrorismo, attentato con finalità terroristiche o di eversione, atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi – atti di terrorismo nucleare – sequestro di persona con scopo di terrorismo o di eversione – istigazione a commettere alcuno dei delitti di cui sopra
Art. 25 quater 1	Reati commessi nei rapporti con la PA	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Art. 25 quinquies	Reati commessi nei rapporti con la PA	Delitti contro la personalità individuale	riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù - prostituzione e pornografia minorile, detenzione materiale pornografico – pornografia virtuale – iniziative turistiche volte allo sfruttamento delle prostituzione minorile – tratta di persone – acquisto e alienazione di schiavi - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – adescamento di minorenni
Art. 25 quaterdecies	Reati commessi nei rapporti con la PA	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati



## Appendice 3. Codice etico e di comportamento

# Codice etico e di comportamento

# Indice

## PREMESSA

### 1. DESTINATARI DEL CODICE

### 2. COMPORTAMENTALI GENERALI

- 2.1 CORRETTA AMMINISTRAZIONE ED INFORMATIVA CONTABILE E GESTIONALE
- 2.2 ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
- 2.3 ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ
- 2.4 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
- 2.5 INFORMAZIONI RISERVATE E TUTELA DELLA PRIVACY
- 2.6 TUTELA DEL PATRIMONIO/BENI AZIENDALI
- 2.7 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
- 2.8 TUTELA AMBIENTALE

### 3. COMPORTAMENTI SPECIFICI

- 3.1 RAPPORTI CON PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ISTITUZIONI, AUTORITÀ, COMMITTENTI)
- 3.2 RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI
- 3.3 RAPPORTI CON PARTNER, FORNITORI E PRESTATORI D'OPERA
- 3.4 RAPPORTI CON IL PUBBLICO E CON GLI ALTRI STAKEHOLDER
- 3.5 RAPPORTI CON I MASS MEDIA
- 3.6 RAPPORTI CON I DIPENDENTI E RELATIVI DIRITTI/OBBLIGHI
  - 3.6.1 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
  - 3.6.2 COMPORTAMENTI IN SERVIZIO

### 4. DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

- 4.1 REGALI, COMPENSI, ALTRE UTILITÀ (COMPRESI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI)
- 4.2 PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI
- 4.3 COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI DI INTERESSE
- 4.4 OBBLIGHI DI ASTENSIONE
- 4.5 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
- 4.6 TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ
- 4.7 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER DIRIGENTI
- 4.8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE ASSEGNATO A SETTORI MAGGIORMENTE ESPOSTI AL RISCHIO DI CORRUZIONE

### 5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

- 5.1 DIFFUSIONE DEL CODICE
- 5.2 ORGANISMI DI VIGILANZA E CONTROLLO
  - 5.2.1 ORGANISMO DI VIGILANZA
  - 5.2.2 RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
  - 5.2.3 DATA PROTECTION OFFICER (RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

### 6. SEGNALAZIONI INTERNE ED ESTERNE

### 7. SISTEMA SANZIONATORIO

- 7.1 PRINCIPI DEL SISTEMA SANZIONATORIO
- 7.2 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE
- 7.3 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA DIREZIONE E VIGILANZA DEGLI APICALI

## PREMESSA

Il Decreto Legislativo 08/06/2001 n. 231 e s.m.i. (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) prevede che non siano solo i singoli individui ma anche gli Enti, considerati responsabili, e quindi perseguibili e sanzionabili, per alcune tipologie di reati, purché commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, da soggetti che collaborano a vario titolo con lo stesso. Viene tuttavia prevista l'esenzione della responsabilità dell'Ente, qualora si doti ed attui in modo efficace, prima della commissione del fatto costituente reato, di un modello di organizzazione gestione e controllo (di seguito Modello 231) idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. La corretta impostazione di un modello organizzativo di gestione e controllo diventano lo strumento atto a escludere la "colpa organizzativa" dell'Ente e ad evitare o attenuare eventuali sanzioni a carico dello stesso. Corollario al Modello 231, è il presente Codice etico e di comportamento, diretto al rafforzamento della cultura etica interna e all'assunzione di comportamenti responsabili da parte di tutti i soggetti, interni ed esterni, coinvolti a vario titolo nelle attività di Aries Società consortile a responsabilità limitata.

## 1. DESTINATARI DEL CODICE

Il presente Codice, è indirizzato prioritariamente a tutto il personale operante all'interno della Società e, in particolare, a quanti si trovino a svolgere le attività classificate quali "attività sensibili/strumentali", ovvero a rischio di commissione dei reati. Le disposizioni contenute nel Codice devono dunque essere rispettate dai seguenti destinatari, opportunamente formati e informati dei contenuti dello stesso:

- Soggetti in posizione apicale: che esercitano in forza di legge ovvero di specifica delega/procura generale o speciale - funzioni e poteri di rappresentanza, di amministrazione, di direzione dell'Ente con autonomia finanziaria e gestionale.
- Soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza: soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza degli apicali quali i prestatori di lavoro subordinato (tempo indeterminato e determinato) e ulteriori soggetti che, pur non rientrando nella categoria di cui al punto precedente, rientrano nella sfera di indirizzo e coordinamento della stessa in forza di poteri di direzione e controllo comunque esercitati (il personale interinale e distaccato da altro Ente, i prestatori di servizi, intesi sia come persone fisiche (incarichi professionali o di collaborazione) che come persone giuridiche (fornitori di beni, servizi e lavori).

## 2. COMPORAMENTALI GENERALI

### 2.1 CORRETTA AMMINISTRAZIONE ED INFORMATIVA CONTABILE E GESTIONALE

Nel quadro normativo sopra delineato, nella conduzione degli affari societari, è vietato:

- compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare illegittimamente la volontà dei Soci, Committenti, partner commerciali e – al proprio interno – del management e dei propri colleghi al fine di assumere decisioni diverse da quelle che sarebbe lecito aspettarsi;
- porre in essere o contribuire a pratiche e comportamenti finalizzati al compimento di frodi e all'elusione del modello organizzativo ed ai sistemi di controllo interno implementati;
- porre in essere qualsiasi altro comportamento volontario volto a cagionare una lesione all'integrità ed al corretto andamento della Società.

Ogni operazione e/o transazione deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua e si deve basare su adeguata documentazione ed essere ragionevolmente verificabile. In generale:

- a) la tracciabilità di tutti i processi decisionali deve essere garantita attraverso un adeguato supporto documentale, avendo cura di inserire nel fascicolo di ogni pratica trattata tutta la

documentazione ad essa afferente, al fine di consentire nel modo più agevole la ricostruzione dell'iter seguito;

b) è assolutamente vietato mascherare o nascondere la vera natura di qualsiasi transazione;

c) tutti i libri contabili, le registrazioni (manuali e/o informatiche) e le informazioni devono riportare con esattezza e verità le transazioni ed operazioni eseguite e devono essere conformi ai principi contabili applicabili.

Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento delle attività di propria competenza. Di conseguenza, è vietato e condannato qualsiasi comportamento, da chiunque posto in essere, volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni destinate ad essere veicolate attraverso i bilanci, le relazioni o altre comunicazioni sociali previste per legge.

Aries favorisce un flusso di informazioni continuo, completo e veritiero con gli organi sociali e gli altri attori del sistema di controllo interno, le diverse aree aziendali, le varie figure apicali, gli organi ed enti di vigilanza, e, ove necessario, le Pubbliche Autorità. Nei confronti di queste ultime, gli organi, i loro membri, i dirigenti e dipendenti, in occasione di verifiche e ispezioni, devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione, senza ostacolarne in nessun modo le funzioni. I documenti amministrativi e contabili non possono essere distrutti in presenza o nell'aspettativa di una verifica interna o esterna, ovvero nel suo corso. Tali operazioni devono effettuarsi nel pieno rispetto della normativa applicabile in materia di tenuta della documentazione aziendale.

Chi riveste cariche sociali, ovvero chi è titolare di poteri delegati in virtù di apposite procure, oltre a rispettare - nello svolgimento delle responsabilità e funzioni attribuite - i principi di corretta amministrazione e di buon andamento della gestione societaria anche in attuazione del presente Codice, ha il dovere di espletare gli incarichi attribuiti con lealtà e diligenza, evitando i conflitti d'interesse, e perseguendo gli interessi della Società nell'ambito di un quadro di correttezza e trasparenza con i propri stakeholders.

## **2.2 ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

Aries, in quanto Società a totale controllo pubblico ed operante secondo i principi dell'*"in house providing"* rispetta la normativa anticorruzione (L. 190/2012) e tutte le disposizioni collegate relative alle inconfiribilità/incompatibilità (D.Lgs. 39/2013) e trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.), secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in apposite linee guida.

## **2.3 ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ**

Aries non dovrà in alcun modo ed in nessuna circostanza essere implicata in vicende relative al riciclaggio di risorse finanziarie o altri beni provenienti da attività illecite o criminali; inoltre, si impegna a rispettare sul tema tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, con invito a tutti i Destinatari a segnalare all'Autorità competente ogni situazione che possa configurare un reato di questa natura. Inoltre, la Società:

- si impegna ad assicurarsi circa la reputazione della controparte prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con partner in relazioni d'affari di lungo periodo ovvero con i propri fornitori;
- non accetta e non esegue transazioni finanziarie con soggetti non identificabili e per i quali non sia tracciabile il pagamento;
- non utilizza contante o altro strumento finanziario al portatore oltre i limiti di quanto previsto dalle disposizioni in materia di tracciabilità delle transazioni e non utilizza conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.

## **2.4 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

La selezione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi dalle esigenze specifiche societarie, nel rispetto dei principi di trasparenza, di imparzialità, del merito e delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

La gestione delle risorse è fondata non solo sulla richiesta di comportamenti irreprensibili ed etici da parte di tutti, ma anche sul rispetto della personalità e sullo sviluppo della professionalità di ciascuno.

Al fine di perseguire il proprio sviluppo nel rispetto della sua sostenibilità sociale, Aries si impegna (e richiede analogo impegno ai propri stakeholder) a:

- non effettuare alcun tipo di discriminazione ed a rispettare il diritto dei lavoratori di aderire ai sindacati;
- rispettare quanto previsto nei contratti collettivi di riferimento in ordine alle seguenti tematiche: orario di lavoro, periodi di riposo, retribuzione, sanzioni disciplinari;
- esercitare l'autorità connessa ai rapporti gerarchici con equità e correttezza, evitando ogni abuso (richiesta di prestazioni, favori personali, comportamenti intimidatori e molesti e qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice);
- rifiutare ogni forma di collaborazione con aziende ed organizzazioni che impieghino lavoratori con età inferiore ai 16 anni ovvero per le quali vi sia il sospetto che adottino modalità di "lavoro forzato e obbligato".

## **2.5 INFORMAZIONI RISERVATE E TUTELA DELLA PRIVACY**

La Società assicura la massima riservatezza relativamente a notizie e informazioni inerenti l'attività sociale (qualsivoglia sia l'interessato) che debbano rimanere riservate nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e delle procedure e disposizioni interne. Non è quindi consentito divulgare informazioni o notizie apprese nell'esercizio delle proprie funzioni che abbiano carattere di riservatezza, salvo specifica autorizzazione da parte degli Organi sociali o del management e/o nei casi previsti dalla legge o di specifica richiesta di una pubblica autorità. Informazioni o documenti, anche non riservati, di cui si è in possesso per rapporti professionali o per ragioni di ufficio, non possono essere utilizzati a fini personali (ad es., allo scopo di ottenere benefici personali) ovvero per recare un pregiudizio agli interessi della Società.

Il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari da parte di Aries sarà finalizzato all'esercizio della propria attività istituzionale e secondo modalità che assicurino il pieno rispetto della normativa vigente (nazionale ed internazionale) nonché dei requisiti imposti dai propri committenti. La Società si impegna al rispetto della privacy di dipendenti, collaboratori, committenti, utenti finali dei propri committenti ed in genere degli interessati mediante l'adozione di modalità di trattamento e conservazione dei dati che diano garanzie di sicurezza. Pertanto i Destinatari sono tenuti ad osservare tutti gli adempimenti previsti dallo specifico modello gestionale adottato in materia, secondo le modalità specificate dalle procedure interne e le misure di sicurezza anche tecniche definite.

L'obbligo di riservatezza prosegue anche qualora vi sia cessazione del rapporto con Aries, in tutte le sue forme.

Tutti gli interessati (interni ed esterni) potranno fare riferimento diretto alla figura del Data Privacy Officer di Aries, che funge da referente per l'esercizio dei diritti e da organo di controllo interno, i cui riferimenti sono pubblicati all'interno dell'apposita sezione del sito istituzionale della Società.

## **2.6 TUTELA DEL PATRIMONIO/BENI AZIENDALI**

I Destinatari hanno la responsabilità di fare un uso consapevole e responsabile del patrimonio aziendale e degli strumenti loro affidati. In particolare tutti i soggetti coinvolti nell'attività della Società:

- non utilizzano beni e attrezzature informatiche, telematiche o di altro tipo - di cui dispongano per lo svolgimento della funzione o dell'incarico o del mandato - a fini personali o per scopi illeciti;
- non pongono in essere comportamenti che si concretizzino in furti, frodi, sottrazioni, distrazioni o appropriazioni indebite di qualsiasi bene o valore aziendale o destinato alla gestione delle commesse;
- si astengono da usi impropri che possano essere causa di danno, ancorché all'immagine della Società, perdita di efficienza o, comunque, in contrasto con l'interesse della stessa;
- si impegnano a rispettare i titoli di proprietà industriale e i diritti d'autore su eventuali prodotti di opere dell'ingegno utilizzati.

Ciascun Destinatario ha il dovere di informare tempestivamente i competenti Organi sociali o di controllo nonché

il management di Aries di eventuali minacce o eventi dannosi ovvero utilizzi distorti dei beni mobili, immobili o immateriali costituenti il patrimonio sociale.

## **2.7 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

La Società, persegue ed applica i principi ed i criteri fondamentali in base ai quali vengono assunte da parte della Società le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, atti a:

- garantire un luogo di lavoro salubre e sicuro: evitando i rischi ed i pericoli presenti negli ambienti di lavoro; valutando e minimizzando quelli che non possono essere evitati, per quanto ragionevolmente prevedibile;
- programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- informare, formare ed impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

La Società ed i soggetti che agiscono in nome e per conto della stessa - sia ai livelli apicali che operativi - devono attenersi a questi principi, in particolare rispettando scrupolosamente le linee guida, le procedure e le istruzioni operative adottate. Ciascun lavoratore e collaboratore è tenuto al rispetto delle misure di sicurezza predisposte in ottemperanza alla normativa vigente; ha inoltre il preciso dovere, direttamente o attraverso il proprio rappresentante o preposto, di comunicare tempestivamente alle figure aziendali preposte eventuali carenze prevenzionistiche o situazioni di rischio. L'attuazione di tali principi attraverso azioni concrete è richiesta contrattualmente a tutti i clienti, partner e fornitori le cui attività abbiano rilevanza in relazione alla normativa in materia.

## **2.8 TUTELA AMBIENTALE**

Aries pone in essere tutte le azioni necessarie per essere costantemente consapevole dell'impatto che le proprie attività generano sull'ambiente in cui opera, impegnandosi a mitigare gli impatti negativi ed a massimizzare quelli positivi.

A questo fine gli impegni includono:

- il rispetto della legislazione e della normativa nazionale e comunitaria in campo ambientale;
- il ricorso ad intermediari autorizzati ed affidabili nelle attività di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento a quelli speciali e/o pericolosi;
- la corretta gestione degli strumenti di registrazione e tracciabilità dei rifiuti nonché l'affidabilità e veridicità delle informazioni ivi riportate;
- la sensibilizzazione diffusa alle tematiche ambientali.

L'attuazione di tali principi attraverso azioni concrete è inoltre richiesta contrattualmente a tutti i partner e fornitori le cui attività abbiano rilevanza in relazione alla normativa in materia.

## **3. COMPORAMENTI SPECIFICI**

### **3.1 RAPPORTI CON PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ISTITUZIONI, AUTORITÀ, COMMITTENTI)**

Gli organi di Aries e i loro membri, il management, i dipendenti e collaboratori che si trovino ad agire per conto od in favore di Aries nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Committenti pubblici, Pubblica Amministrazione centrale e locale, Istituzioni ed Autorità pubbliche e di controllo - di seguito anche *PPAA*), ispirano ed adeguano la propria condotta al fine di non indurre la stessa alla violazione dei principi dell'imparzialità e del buon andamento cui è tenuta. Tali disposizioni si applicano anche ai soggetti esterni che assumono impegni o trattano affari in nome e per conto di Aries come i consulenti, partner o fornitori che, su incarico della stessa, si trovino ad intrattenere rapporti di qualsiasi tipo con le PPAA, per i quali si dovrà anche verificare l'esistenza di conflitti o comunanze d'interesse, come previsto nel prosieguo del presente documento.

In particolare, quando è in corso una qualsiasi relazione, trattativa, richiesta o rapporto con la PPAA (ad es., procedure di appalto o affidamento; per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, permessi, finanziamenti, contributi; ispezioni, verifiche e controlli etc.), i Destinatari:

- hanno la responsabilità di verificare preventivamente e con la dovuta diligenza che quanto dichiarato e/o attestato sia veritiero e corretto;
- dovranno sempre operare nel rispetto delle disposizioni di legge generali e speciali;
- non devono cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle degli esponenti che trattano o prendono decisioni per conto della stessa.

L'assunzione di impegni con la PPAA è riservata esclusivamente ai soggetti specificamente autorizzati secondo il sistema di deleghe e procure vigente. I contratti, capitolati, concessioni, autorizzazioni, finanziamenti etc. devono essere interpretati secondo buona fede ed eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente dalle parti, non destinando le risorse a finalità diverse da quelle per cui sono state concesse anche se di modico valore e/o importo.

In ogni caso, in favore di Pubblici ufficiali o Incaricati di un pubblico servizio, dipendenti in genere delle PPAA, loro parenti o prossimi congiunti ovvero altri interlocutori da questi segnalati, è fatto divieto (a puro titolo esemplificativo) di:

- effettuare od accettare pressioni, raccomandazioni o segnalazioni che possano recare pregiudizio alla Società o indebiti vantaggi per sé, per Aries o per terzi;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- promettere o acconsentire ad opportunità di impiego o collaborazione (nelle varie forme e modalità) che possano avvantaggiarli direttamente a titolo personale;
- erogare o promettere denaro o altra utilità (oggetto, servizio, prestazione, bene o favore). Omaggi e atti di cortesia e di ospitalità occasionali verso tali figure sono consentiti quando siano di modico e simbolico valore - i cui limiti sono definiti con protocollo interno di carattere inderogabile - e comunque tali da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso, questo tipo di spese deve essere autorizzato, documentato e registrato nel sistema contabile in modo adeguato.

Ogni Destinatario che venga a conoscenza di violazioni (effettive o potenziali) alle presenti disposizioni, commesse internamente o da terzi, oppure riceva richieste o proposte da Pubblici Ufficiali o Incaricati di pubblico servizio che possano configurare una o più delle circostanze precedentemente descritte deve riferire tale circostanza immediatamente e direttamente ai competenti Organi di Aries e/o direttamente all'Organismo di Vigilanza.

### **3.2 RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI**

In applicazione dei principi di appena definiti, Aries non contribuisce al finanziamento di partiti, movimenti, comitati o organizzazioni politiche, né a loro rappresentanti o candidati, anche se tali circostanze siano consentite dalle leggi vigenti.

I rapporti con i movimenti e le organizzazioni sindacali sono ispirati a principi di trasparenza, correttezza e rispetto delle norme.

### **3.3 RAPPORTI CON PARTNER, FORNITORI E PRESTATORI D'OPERA**

La scelta dei partner d'affari è orientata ai più stringenti criteri di eticità, correttezza e professionalità. La selezione dei fornitori/titolari di incarichi professionali e la determinazione delle condizioni di acquisto devono essere effettuate sulla base di una valutazione obiettiva, trasparente e documentabile che tenga conto, tra l'altro, del prezzo, della capacità di fornire e garantire beni e servizi di livello adeguato e del possesso dei requisiti (competenza professionale, reputazione, indipendenza, capacità organizzativa) richiesti. I Destinatari coinvolti nei processi di qualifica e selezione delle controparti hanno l'obbligo di:

- non accettare per sé o per altri, omaggi ed altre utilità che possano influenzare o dare la parvenza di influenzare le decisioni di acquisto;
- non favorire (nella selezione o nella quantificazione del prezzo di acquisto) soggetti che presentino situazioni di conflitto o comunanza di interessi nei loro confronti o nei confronti di altri esponenti aziendali o portatori di interesse;
- non indurre a stipulare un contratto a condizioni sfavorevoli lasciando intendere un successivo contratto più vantaggioso ovvero paventando conseguenze sfavorevoli, attuali o future;



- non porre in essere pratiche corruttive nei confronti di soggetti privati che si sostanziano nel promettere, offrire o versare, direttamente o indirettamente mediante intermediari, denaro o altre utilità allo scopo di influenzarli nell'espletamento dei loro doveri traendone indebito vantaggio;
- collaborare responsabilmente con i fornitori e consulenti per assicurare costantemente il soddisfacimento dei livelli di performance (qualità, efficienza e sicurezza) richiesti nell'ambito delle attività affidate.

Di contro, ai partner, ai fornitori e ai prestatori d'opera è richiesto:

- l'attestazione di adesione ai principi etici e di condotta previsti dal presente Codice, formalizzata nel processo di qualifica e/o contrattualmente;
- il rispetto dei principi di buona fede, di correttezza professionale e lealtà nei rapporti contrattuali con la Società nonché l'astensione da comportamenti illeciti e/o anticoncorrenziali, nel rispetto della legge e delle norme per la tutela della concorrenza del mercato;
- ove necessario, in relazione alle attività da svolgere, l'attestazione di requisiti di tipo sociale come, ad esempio, l'adozione di un Sistema di Gestione Anticorruzione, Ambientale, della Sicurezza sul Lavoro, di Responsabilità Sociale, certificati da un Organismo accreditato, ovvero l'implementazione di un Modello organizzativo e di controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Aries s'impegna ad assicurare la massima vigilanza nei confronti di tutti i soggetti precedentemente identificati relativamente all'osservanza delle disposizioni di legge e del presente Codice nonché degli obblighi contrattualmente assunti. In caso di accertamento di violazioni, provvederà ad intraprendere le opportune azioni di sensibilizzazione e le eventuali azioni di rimedio, fino all'applicazione delle sanzioni previste contrattualmente.

### **3.4 RAPPORTI CON IL PUBBLICO E CON GLI ALTRI STAKEHOLDER**

I Destinatari che operano a contatto con il pubblico hanno il dovere di rendersi riconoscibili eventualmente anche attraverso l'esposizione dell'apposito supporto identificativo fornito da Aries e di rispondere agli utenti con correttezza, cortesia e disponibilità, entro il più breve tempo possibile - anche tenendo conto della natura del problema - dando tutte le informazioni necessarie anche all'individuazione del funzionario competente. In particolare:

- devono essere fornite tutte le spiegazioni richieste in merito al proprio comportamento o al comportamento dei propri sottoposti, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio e sulla tutela e il trattamento dei dati personali, che si è tenuti in ogni caso a rispettare;
- nello svolgimento delle sue attività, devono essere rispettati gli eventuali tempi di conclusione dei procedimenti previsti e, salvo diverse esigenze d'ufficio o diverso ordine di priorità, le pratiche devono essere evase seguendo l'ordine cronologico, motivando in modo specifico l'eventuale rifiuto;
- non devono essere assunti impegni né anticipare l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti; le richieste relative ad informazioni su atti o attività amministrative in corso o conclusi, compreso il rilascio di copie ed estratti di atti o documenti di propria competenza, possono essere evase nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso;
- devono essere rispettati gli standard di quantità e qualità ove previsti, adoperandosi, nello svolgimento della propria attività, per assicurare la continuità del servizio;
- è d'obbligo astenersi, salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti di colleghi e della Società.

Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche, rimostranze scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio responsabile. Se le rimostranze sono orali, il dipendente invita il soggetto interessato a farle per iscritto e solo successivamente procede ad informare il proprio responsabile.

Il dipendente, nei rapporti privati, non sfrutta né menziona la posizione che ricopre per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere agli interessi e all'immagine di Aries.

### **3.5 RAPPORTI CON I MASS MEDIA**

Il dipendente è tenuto in ogni situazione ed occasione (compreso nell'utilizzo dei social network) ad astenersi dall'esprimere giudizi denigratori, offensivi, diffamatori con riguardo all'attività di Aries, indipendentemente dal contenuto. Provvede altresì a segnalare agli organi competenti la sussistenza di notizie lesive dell'immagine di Aries e non rispondenti al vero di cui venga a conoscenza. Nelle relazioni con l'esterno (ad es. stampa), nell'ambito delle attività societarie, sono libere le dichiarazioni tecniche e quelle rilasciate dai soggetti ricoprenti cariche sociali o dotati di poteri direttivi, mentre sono oggetto di autorizzazione tutte quelle dichiarazioni fatte per nome e per conto della Società da altri soggetti.

### **3.6 RAPPORTI CON I DIPENDENTI E RELATIVI DIRITTI/OBBLIGHI**

#### **3.6.1 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO**

Il Dirigente, compatibilmente con le risorse disponibili:

- cura il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assumendo iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, agli adempimenti sulla trasparenza, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali;
- assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare ed imparziale nei rapporti con i colleghi, con i collaboratori, assegnando l'istruttoria delle pratiche di competenza sulla base di un'equa e simmetrica ripartizione del carico di lavoro, tenuto conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a disposizione;
- affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione;
- assicura che le risorse assegnate al proprio ufficio vengano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali;
- nei limiti delle sue possibilità, evita che possano diffondersi notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti di Aries.

Il Dirigente e il Responsabile di aree/uffici funzionali sono tenuti a:

- attribuire i carichi di lavoro in modo equo all'interno del proprio settore, rilevando e tenendo conto delle eventuali deviazioni dell'equa e simmetrica ripartizione dovute alla negligenza di taluni dipendenti
- monitorare e rilevare eventuali negligenze dei dipendenti assegnati alla sua struttura e a vigilare sulla corretta presenza, sulla durata delle assenze giustificate dal servizio e sulle eventuali assenze ingiustificate, nonché sulla circostanza che l'utilizzo dei permessi contrattuali di assenza a giorni o ad ore avvenga effettivamente nei limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi, segnalando al Direttore eventuali anomalie e pratiche scorrette;
- garantire la continuità del servizio in caso di ferie del personale assegnato, verificandone l'alternanza, ovvero in caso di astensioni collettive dal lavoro.

#### **3.6.2 COMPORTAMENTI IN SERVIZIO**

Il comportamento in servizio deve essere improntato all'efficienza e al rispetto dei ruoli e dell'organizzazione; il dipendente evita ingiustificati ritardi nel compimento delle proprie attività e non adotta comportamenti tali da far ricadere su altri il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria competenza.

Qualora siano previste delle scadenze a carico del dipendente, lo stesso ha il dovere di rispettarle. Nel caso in cui si accorga di non essere in grado di rispettare le scadenze per cause da lui non dipendenti o per giustificati motivi, deve darne tempestiva comunicazione al proprio responsabile che valuterà la situazione e gli eventuali provvedimenti da adottare.

Il dipendente durante il servizio:

- è tenuto all'uso di un abbigliamento consono al buon costume, compatibile con il decoro, la dignità e il prestigio di Aries;
- è tenuto a svolgere i compiti assegnati con dedizione, accuratezza e disponibilità curando, in relazione alla funzione svolta e alle materie di competenza, il proprio aggiornamento professionale segnalando eventuali specifiche esigenze formative al proprio Responsabile;

- deve assicurare che, nelle relazioni con i colleghi, con i collaboratori e i Responsabili, il proprio contributo lavorativo sia attuato con costante dedizione, nel rispetto delle posizioni e funzioni istituzionali. Evita, pertanto, atteggiamenti e comportamenti che possano turbare il clima collaborativo privilegiando in ogni caso confronti pacati, rispettosi e svolti in separata sede;
- svolge i compiti affidati nel rispetto della riservatezza e delle norme in materia di protezione dei dati personali e nei limiti dei trattamenti dati assegnati dal proprio Responsabile del Trattamento. Il dipendente utilizza i permessi di assenza nei casi previsti dalla legge, dai regolamenti e dai CCNL vigenti.

Con riguardo alle risorse strumentali e non assegnate, il dipendente è tenuto ad utilizzare:

- i beni, il materiale, le attrezzature, i servizi e gli strumenti telefonici e telematici assegnati per ragioni di ufficio con cura, adottando ogni possibile cautela necessaria per impedirne il deterioramento e/o danneggiamento, la perdita o la sottrazione;
- le risorse informatiche, mediante l'adozione di tutte le norme di sicurezza in materia a tutela della funzionalità dei sistemi, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e nel rispetto del decoro e dell'immagine Aries, senza comportare costi specifici ed evitandone l'utilizzo per scopi personali (se non limitato ai momenti di pausa dall'attività lavorativa e comunque in linea con i principi di gestione e buon senso e in accordo con il proprio Responsabile). Inoltre, assicura l'integrità e la riservatezza dei codici di accesso ai programmi e agli strumenti, non invia messaggi di posta elettronica minatori, ingiuriosi o non confacenti al decoro e alle regole di buona educazione;
- non naviga nei siti internet dai contenuti indecorosi, offensivi o illeciti.

Il dipendente rispetta la normativa e le indicazioni interne in materia di sostenibilità ecologica ed ambientale, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: raccolta differenziata e riutilizzo delle apparecchiature informatiche; sicurezza in materia di lavoro. Al termine della giornata lavorativa, è tenuto a chiudere le finestre e a spegnere le luci e le apparecchiature, informatiche e non, in dotazione.

Negli uffici di Aries è consentita la detenzione di oggetti di proprietà privata non ingombranti e, comunque, compatibilmente con le disponibilità e la capacità dei luoghi. È esclusa la possibilità di depositare o detenere oggetti o materiali illeciti, pericolosi, indecorosi, ingombranti, nocivi e pericolosi per la salute.

Il dipendente deve dare comunicazione sollecita al proprio Responsabile di ogni evento in cui sia rimasto direttamente coinvolto che può avere riflessi sul servizio o sul rapporto di lavoro; di situazioni di pericolo o danno per l'integrità fisica propria o di altri durante lo svolgimento del servizio; di inefficienze, guasti o deterioramenti delle risorse materiali e strumentali affidate.

Durante lo svolgimento di attività di servizio esterne alla sede lavorativa ed in orario di servizio, è vietato accedere, per interessi personali e/o privati, ad esercizi commerciali e uffici pubblici.

#### **4. DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

La presente sezione è specificamente rivolta ai dipendenti, intendendosi per tali quelli in posizione apicale o subordinata, nonché ai destinatari esterni solo ove compatibile.

##### **4.1 REGALI, COMPENSI, ALTRE UTILITÀ (COMPRESI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI)**

I Destinatari non chiedono né sollecitano o accettano per sé o per altri regali o altre utilità, anche sotto forma di sconto, salvo quelli di modico valore, vale a dire quelli di importo cumulativamente comunque non superiore ad € 150,00 per anno solare. Nel caso di regalie o altre utilità destinate in forma collettiva ad aree o uffici funzionali di Aries, il valore economico si considera pro-quota per il numero dei destinatari che ne beneficiano.

I regali e le altre utilità ricevuti al di fuori dai casi consentiti devono essere immediatamente consegnati al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (di seguito anche RPCT). Quest'ultimo dispone per la restituzione ogni volta che ciò sia possibile; diversamente, decide, dopo la formale presa in carico materiale e contabile da parte delle strutture competenti, le concrete modalità di utilizzo per i fini istituzionali di Aries o di devoluzione per beneficenza.

E' comunque vietata, a prescindere dal valore, l'accettazione di regali, compensi o altre utilità nei casi in cui questi costituiscono il corrispettivo per compiere o aver compiuto un atto del proprio ufficio ovvero per non aver compiuto un atto del proprio ufficio anche sotto forma del rispetto o meno dei tempi procedurali. In tal caso è tempestivamente avviato il relativo procedimento disciplinare. Gli stessi divieti valgono anche per i regali e le utilità tra sovraordinato e subordinato, direttamente o indirettamente attraverso i parenti dell'uno e/o dell'altro.

Il dipendente non accetta alcun tipo di incarico di collaborazione o di consulenza, gratuito o retribuito, con qualsivoglia contratto o incarico e a qualsiasi titolo, da soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) che nel biennio precedente:

- siano, o siano stati iscritti, ad albi di appaltatori di opere e lavori pubblici o ad albi di fornitori di beni o di prestatori di servizi tenuti dalla struttura di appartenenza;
- partecipano, o abbiano partecipato, a procedure per l'aggiudicazione di appalti, sub-appalti, cottimi fiduciari o concessioni di lavori, servizi o forniture o a procedure per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere curate dal servizio di appartenenza;
- abbiano, o abbiano avuto, iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzativo, concessorio o abilitativo (anche se diversamente denominati), per lo svolgimento di attività imprenditoriali comunque denominati, ove i predetti procedimenti o provvedimenti afferiscono a decisioni o attività inerenti al Servizio di appartenenza il cui provvedimento sia stato curato personalmente o dal Servizio di appartenenza, in qualsiasi fase del procedimento e a qualunque titolo;
- abbiano comunque, o abbiano avuto, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti il servizio di appartenenza, vale a dire con soggetti nei cui confronti siano stati conclusi contratti o accordi di collaborazione con Aries nel biennio precedente.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con Aries per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il dipendente è tenuto a comunicare al RPCT la sussistenza di incarichi non rientranti nei compiti e nei doveri d'ufficio, rispettando la normativa vigente in materia di inconfiribilità, incompatibilità, conflitto di interesse.

I Dirigenti e i Coordinatori, al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità di Aries, verificano la corretta applicazione del presente Codice, evidenziando eventuali irregolarità al RPC.

#### **4.2 PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI**

Fermo restando il diritto di associazione, il dipendente (di livello apicale o subordinato) comunica al RPCT, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, la propria adesione ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interesse possano interferire, in quanto siano svolte negli stessi settori o in settori simili di attività, rispetto a quelle proprie della struttura di appartenenza.

È esclusa dalla comunicazione di cui sopra l'adesione a partiti politici o sindacati.

Per i dipendenti assegnati alle aree o uffici funzionali operanti in settori "a rischio" (procurement, pianificazione e controllo, risorse umane, contabilità e amministrazione) la comunicazione della partecipazione ad associazioni e organizzazioni operanti nei medesimi ambiti è sottoposta alla valutazione del RPCT.

Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tal fine, promettendo utilità o prospettando svantaggi o vantaggi di carriera.

#### **4.3 COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI DI INTERESSE**

Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da Leggi o Regolamenti, il dipendente, entro 30 giorni dall'approvazione del presente Codice, ovvero all'atto dell'assegnazione o di trasferimento all'area/ufficio, o entro 10 giorni dall'instaurazione di ciascun nuovo rapporto, informa per iscritto il RPCT di tutti i rapporti diretti o indiretti, ovvero di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia, ovvero abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

- se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

- se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti l'area o l'ufficio funzionale di appartenenza, limitatamente alle pratiche a lui/lei affidate.

Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o pressioni dei superiori gerarchici.

Ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001, nella formazione di commissioni e assegnazioni agli uffici, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del Libro secondo del codice penale:

- non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

- non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi, forniture ed incarichi professionali, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

- non possono far parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture, servizi ed incarichi professionali, nonché per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

In relazione alla valutazione di situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità, dovrà farsi riferimento a quanto disciplinato in materia dal D.lgs. n. 39/2013.

#### **4.4 OBBLIGHI DI ASTENSIONE**

Oltre alla ipotesi prevista successivamente, il dipendente si astiene, mediante comunicazione scritta immediata al RPCT, al momento della presa in carico del procedimento, dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero dei suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge, dei conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito

significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Al RPCT deve essere segnalata per iscritto dal dipendente, tempestivamente, la situazione del conflitto di interesse idonea a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Sull'astensione decide il RPCT che deve rispondere, entro dieci giorni e per iscritto, motivando le ragioni che consentono allo stesso di espletare comunque l'incarico, oppure, in caso di conferma del dovere di astensione, sollevando il dipendente dall'incarico e affidandolo ad altro o, in assenza di idonee professionalità, direttamente al Dirigente/Responsabile di riferimento.

Sull'astensione del Dirigente decide il Direttore Generale.

Qualora il conflitto riguardi il Direttore, ovvero un singolo amministratore, a valutare le iniziative da assumere sarà l'Organo amministrativo. Nel caso in cui il conflitto riguardi l'intero Organo Amministrativo, è previsto il coinvolgimento dell'Assemblea dei soci.

Tutte le comunicazioni relative all'obbligo di astensione e le relative decisioni in merito devono essere archiviate insieme agli atti cui si riferiscono e trasmesse al RPCT.

#### **4.5 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti adottate da Aries assicurando ogni comunicazione di dati e informazioni richieste al riguardo. In particolare, è tenuto a:

- rispettare le prescrizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di Aries (di seguito anche *PTPCT*);
- segnalare ulteriori situazioni di rischio non specificatamente disciplinate nel PPCT oppure eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nello stesso Piano;
- attuare le disposizioni in materia di segnalazione di illeciti di cui al punto 4 del presente Codice;
- agevolare la rotazione dell'incarico che ricopre, secondo i criteri fissati nel PPCT e, qualora si renda necessaria l'assegnazione ad una struttura diversa rispetto a quella di appartenenza, collabora affinché venga salvaguardata la continuità, l'efficienza e la funzionalità degli uffici;
- rendere comunicazione al Dirigente e/o al RPCT, nel caso in cui sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, ovvero sia stato emesso il decreto di rinvio a giudizio, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al capo I, Titolo II, Libro II del Codice penale. In tali ipotesi al dipendente è precluso lo svolgimento degli incarichi e/o l'assegnazione agli uffici di cui al punto 4.3 del presente Codice.

#### **4.6 TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ**

Il dipendente deve assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dal PPCT adottato da Aries, che si richiama integralmente, collaborando attivamente e non ostacolando il reperimento dei dati, informazioni e atti oggetto di pubblicazione. I dati, le informazioni, gli atti e le elaborazioni oggetto di pubblicazione, ai fini di trasparenza, devono essere messi a disposizione in modo preciso e completo, nonché nei tempi richiesti dall'amministrazione e dalla normativa in materia. I dirigenti/responsabili sono diretti referenti per tutti gli adempimenti e gli obblighi in materia.

#### **4.7 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER DIRIGENTI**

Il Dirigente:

- svolge con diligenza le funzioni attribuitegli all'atto di conferimento dell'incarico;
- persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato all'assolvimento dell'incarico;
- prima di assumere le sue funzioni e, comunque entro trenta giorni dall'approvazione del presente Codice, comunica e, successivamente, aggiorna annualmente:
  - la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 2, c. 1, del D.lgs. n. 39/2013;
  - la dichiarazione di insussistenza di situazioni di parentela e affinità entro il secondo grado, coniugio o convivenza con soggetti che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che deve/dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti la struttura organizzativa di appartenenza.

#### **4.8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE ASSEGNATO A SETTORI MAGGIORMENTE ESPOSTI AL RISCHIO DI CORRUZIONE**

Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del presente Codice, i dipendenti assegnati ai settori individuati nel PTPCT come maggiormente a rischio di corruzione, nello svolgimento delle proprie funzioni devono astenersi dal compiere qualsiasi attività che possa ingiustamente avvantaggiare un soggetto rispetto ad un altro.

I dipendenti incaricati di espletare le procedure di acquisizione di beni, servizi, lavori ed incarichi professionali, devono attenersi scrupolosamente alle norme: del presente Codice e del Codice generale in materia di Contratti; degli specifici Regolamenti interni approvati in materia; sulla gestione dei conflitti di interesse e ai connessi obblighi di astensione.

I dipendenti che si occupano di procedure di evidenza pubblica, devono dichiarare se sussistono situazioni di incompatibilità fra di essi e i candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c. e sono tenuti a non divulgare, volontariamente o per negligenza, informazioni inerenti la procedura selettiva al fine di avvantaggiare un partecipante; inoltre devono essere imparziali e contribuire al

perseguimento dell'obiettivo di Aries di selezionare la persona più meritevole per competenze e capacità.

## **5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO**

Tutti i soggetti che operano all'interno della Società nonché i soggetti esterni comunque rientranti nel perimetro di attività dell'Ente sono tenuti ad avere piena conoscenza degli obiettivi che si intendono perseguire con il Modello 231, il sistema anticorruzione adottato ed i principi e comportamenti attesi come definiti in primis dal presente Codice, nonché delle modalità attraverso le quali la Società ha inteso perseguirli.

### **5.1 DIFFUSIONE DEL CODICE**

Il presente Codice etico e di comportamento nonché gli strumenti adottati per la sua concreta attuazione sono pubblicati nella sezione Società trasparente del sito web aziendale.

Dell'approvazione del Codice, del Modello 231 e degli aggiornamenti del PTPCT aziendale è data adeguata informativa a tutti i destinatari interni con le seguenti modalità:

- comunicazioni istituzionali formalizzate da parte del Legale rappresentante;
- messa a disposizione dell'intero impianto documentale del modello nella intranet aziendale;
- consegna della documentazione in formato cartaceo su richiesta.

A tutti i Destinatari esterni e ai più importanti portatori di interessi (ad es., Soci) al momento dell'approvazione, è inviata analogo specifica informativa del legale rappresentante, con espresso rinvio alla sezione Società trasparente per la reperibilità dei documenti rilevanti.

In tutti i contratti stipulati e negli ordini emessi successivamente all'approvazione formale del Codice, è inserita una clausola volta ad informare dell'esistenza, reperibilità e della rilevanza contrattuale dello stesso.

### **5.2 ORGANISMI DI VIGILANZA E CONTROLLO**

Per la completa attuazione delle norme contenute nel presente Codice sono istituiti i seguenti organismi di controllo che, anche in collaborazione fra loro e con gli altri Organi sociali di Aries, assicurano le funzioni di monitoraggio, vigilanza e controllo interno specificamente affidate e di seguito delineate.

#### **5.2.1 ORGANISMO DI VIGILANZA**

All'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, con le caratteristiche individuate e disciplinate nel Manuale del modello 231 di Aries, sono affidati i seguenti compiti e funzioni istituzionali:

- valutare l'adeguatezza della struttura documentale e procedurale del sistema di controllo interno implementato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, di cui il presente Codice etico è parte integrante, e valutare la necessità di aggiornamento/revisione dei documenti;
- vigilare sul corretto funzionamento e sull'osservanza del Codice e del modello, attraverso l'analisi delle segnalazioni e dei flussi informativi pervenuti, l'acquisizione e conduzione diretta di audit, il libero accesso alla documentazione ed alle informazioni societarie;
- assumere ogni utile iniziativa conseguente alle violazioni del Codice e del modello mediante tempestiva informativa agli organi competenti;
- promuovere e monitorare le iniziative per la diffusione dell'intero modello organizzativo e del presente Codice Etico a tutti i destinatari.

#### **5.2.2 RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA**

Al RPCT di Aries, nominato in attuazione dell'art. 1, c. 7 della L. 190/2012, dei Piani Nazionali Anticorruzione e delle specifiche linee guida ANAC, sono affidate le seguenti funzioni:

- predisporre ed aggiornare il PTPCT e la relativa documentazione attuativa, da sottoporre all'approvazione da parte dell'Organo Amministrativo della Società;
- verificare l'efficace attuazione del piano monitorando l'insieme delle prescrizioni ivi definite in tema di anticorruzione e trasparenza, da rendicontare in apposite relazioni annuali;

- gestire le eventuali istanze di accesso civico “semplice” e le richieste di riesame delle istanze di accesso civico “generalizzato”, monitorando la regolare attuazione di quest’ultimo sulla base di quanto stabilito dal d.lgs. n. 33/2013;
- assumere ogni utile iniziativa conseguente alle violazioni del Codice e del PTPCT mediante tempestiva informativa agli organi competenti.

### **5.2.3 DATA PROTECTION OFFICER (RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)**

Il Data Protection Officer (o Responsabile della protezione dei dati) è nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 per assicurare i seguenti compiti:

- informare e fornire consulenza al Titolare/Responsabile nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento;
- fornire pareri in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento;
- vigilare sull’osservanza del Regolamento UE e di altre disposizioni cogenti anche nazionali relative alla protezione dei dati;
- verificare l’idoneità e l’efficace attuazione delle politiche definite dal Titolare o dal Responsabile, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fungere da referente per gli interessati in relazione all’esercizio dei loro diritti e da punto di contatto con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

## **6. SEGNALAZIONI INTERNE ED ESTERNE**

Ai destinatari interni ed esterni è richiesto di intervenire personalmente nel caso in cui vi sia il dubbio di azioni illecite o che violino le norme di comportamento previste dal presente Codice etico, attraverso specifica segnalazione - per iscritto e in forma preferibilmente non anonima – ai predetti organi attraverso i seguenti canali di comunicazione: [info@ariestrieste.it](mailto:info@ariestrieste.it), oppure, le stesse segnalazioni possono essere indirizzate con modalità tradizionali, presso Aries, Piazza della Borsa 14 – 34121 Trieste. In tal caso, a garanzia della riservatezza del segnalante, è necessario che la missiva sia inserita in busta chiusa e rechi la dicitura “*riservata personale*”. Ai segnalanti sono garantiti i più elevati standard di riservatezza in relazione alla loro identità, come meglio declinato nei documenti gestionali attuativi (cfr. sezione “Società trasparente”).

Per quanto attiene all’esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/2003 e Regolamento UE) nonché ogni altra questione relativa all’applicazione della materia, le segnalazioni possono essere inviate a [dpo@ariestrieste.it](mailto:dpo@ariestrieste.it).

La consapevole mancanza di iniziativa da parte dei Destinatari è sanzionata da Aries - se dalla stessa consegue una violazione del presente Codice e, come conseguenza diretta, la comminazione di una sanzione come previsto dal sistema sanzionatorio interno ovvero dai contratti, nel caso di soggetti esterni. Analogamente saranno sanzionati anche quei destinatari che intenzionalmente forniscano false o fuorvianti informazioni o denunce. Viceversa, l’espressione in buona fede di un dubbio dal punto di vista legale o etico su qualsiasi questione non sarà mai soggetta ad alcuna azione penalizzante (ritorsioni, disagi e discriminazioni di alcun tipo). Nel caso di ritorsioni, saranno sanzionati dal punto di vista disciplinare gli autori della medesima.

## **7. SISTEMA SANZIONATORIO**

### **7.1 PRINCIPI DEL SISTEMA SANZIONATORIO**

L’efficace attuazione del presente Codice e dei suoi documenti attuativi (Modello 231, PTPCT, Privacy) non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio, rivolto sia a soggetti “interni” alla Società (amministratori, dirigenti, dipendenti...) che a soggetti ‘formalmente’ esterni (ad es., collaboratori esterni, consulenti, fornitori, partner commerciali...) in relazione ai quali le disposizioni del presente Codice costituiscono parte integrante delle obbligazioni assunte. L’attribuzione di una violazione ad uno di questi soggetti - e ciò a prescindere dalla circostanza che tale comportamento integri un illecito da cui scaturisca un



procedimento penale – costituisce circostanza legittimante l'applicazione del sistema sanzionatorio. A tal fine, costituiscono comportamenti rilevanti l'inosservanza:

- dei principi e degli obblighi previsti dal Codice etico e di condotta;
- delle disposizioni previste specificamente dal Modello 231 e dal Piano Anticorruzione;
- dei regolamenti, procedure, linee guida ed istruzioni operative impartite (anche attraverso i contratti);
- delle specifiche prescrizioni e richieste formulate dall'OdV, dal RPCT e dal DPO nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo.

In particolare, nel caso di comportamenti che possano configurare ipotesi di reato, Aries ritiene di non dover attendere, prima di agire, il termine dell'eventuale procedimento penale instauratosi; al contrario, la tempestività della sua reazione alla violazione delle regole di condotta è garanzia dell'efficacia del sistema di controllo implementato.

Requisito fondamentale delle sanzioni applicate (tipologia ed entità) è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, che sarà valutata in ossequio a due criteri:

- la gravità della condotta (intenzionalità, comportamento complessivo del soggetto, posizione funzionale e responsabilità/mansioni ricoperte, possibili conseguenze dannose – anche di natura morale derivatone al decoro e al prestigio della Società -, eventuale concorso di più soggetti in accordo ed ogni altra circostanza rilevante nell'ambito della violazione stessa...);
- la tipologia di rapporto instaurato con la Società (immedesimazione organica, rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato; incarico professionale o fornitura, etc., etc.), tenuto conto della specifica disciplina normativa e contrattuale applicabile.

Di seguito sono indicate le tipologie di sanzione applicabili ai vari destinatari del presente Codice. In tutti i casi, rimane comunque impregiudicata la possibile richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti da Aries (quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dell'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001).

## **7.2 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE**

Le disposizioni del presente Codice sono parte integrante degli impegni assunti dai soggetti che esercitino funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di Aries in forza di una carica sociale ovvero di un incarico, contratto, delega o procura.

L'inosservanza delle norme previste dal presente Codice, ferme restando le ipotesi di responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile, potrà:

- comportare l'applicazione delle specifiche sanzioni previste dal Modello 231 di Aries;
- costituire causa di decadenza dalla carica, revoca della delega, mandato o procura, rescissione del contratto od incarico, per violazione del più generale obbligo di diligenza connotato alla loro posizione istituzionale, che trova fondamento nell'art. 2392 cc..

## **7.3 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA DIREZIONE E VIGILANZA DEGLI APICALI**

Le disposizioni del presente Codice sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali o fiduciarie assunte dai destinatari. I comportamenti in contrasto con quanto previsto dal presente Codice integrano atto contrario ai doveri d'ufficio o violazione contrattuale; potranno essere sanzionati quindi, in particolare:

- per i prestatori di lavoro subordinato, con le sanzioni previste dal CCNL applicabile; maggiori informazioni sul sistema sanzionatorio per questi soggetti sono reperibili all'interno del Modello 231, del PTPCT nonché del Regolamento disciplinare aziendale;
- per i collaboratori, i titolari di incarichi professionali, i partner istituzionali e/o di scopo, i fornitori di beni, servizi e lavori:
  - con la diffida al puntuale al rispetto delle previsioni e dei principi ivi stabiliti qualora la violazione di una o più regole comportamentali in esso previste configuri lieve irregolarità;
  - l'applicazione, in caso di recidiva, delle penali previste contrattualmente ai sensi dell'art. 1382 c.c., pari ad un ammontare minimo del 30% dell'importo contrattualmente previsto;

- nel caso di comportamenti diretti in modo non equivoco a commettere uno dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/01, anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica, con la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi degli artt. 1453 e/o 1456 del cc..

## Appendice 4. Codice disciplinare

# Codice disciplinare

# Indice

**1. CODICE DISCIPLINARE AZIENDALE**

**2. SINTESI DEI DOVERI**

**3. SANZIONI DISCIPLINARI**

**4. RILIEVO DELLA MANCANZA, SUA CONTESTAZIONE ED EVENTUALE APPLICAZIONE DELLA SANZIONE**

**5. EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

**6. REGOLAMENTO SPECIFICO PER USO DELLA STRUMENTAZIONE INFORMATICA AZIENDALE**

**7. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

## 1. CODICE DISCIPLINARE AZIENDALE

In applicazione di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e dai seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro:

- CCNL per i dipendenti delle Aziende del Commercio – Terziario (Confcommercio);
- CCNL Giornalisti;

si porta a conoscenza dei lavoratori - il cui rapporto è regolamentato dai Contratti sopra citati - le seguenti norme disciplinari relative sia alla procedura di contestazione delle infrazioni disciplinari sia alle sanzioni applicabili per ciascuna di esse.

Il presente Codice resterà disponibile nella rete locale aziendale di libero accesso per tutti i dipendenti e la Segreteria di Aries provvederà a dare idonea comunicazione e diffusione di eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero in seguito intervenire, nonché a consegnare copia del testo aggiornato agli interessati che ne facessero richiesta.

Per quanto riguarda le figure dirigenziali resta salvo ogni diritto della Società a procedere in maniera coerente con le proprie prerogative qualora venga a mancare l'imprescindibile rapporto fiduciario con il Dirigente medesimo.

## 2. SINTESI DEI DOVERI

### 2.1 DOVERI DEL DIRETTORE

- il Direttore traduce concretamente gli orientamenti strategici definiti dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione. Collabora con essi, assicura la qualità del servizio e delle relazioni, tutela l'immagine della struttura e garantisce la soddisfazione dei diversi interlocutori, sia interni che esterni alla Società e al Sistema camerale;
- contribuisce in maniera determinante all'applicazione delle strategie aziendali;
- sviluppa scelte di continuo miglioramento delle soluzioni organizzative, di anticipazione della domanda dei Soci e dei clienti e di interpretazione dei bisogni e delle opportunità del mercato;
- favorisce la velocizzazione della risposta e la realizzazione di soluzioni efficaci e innovative, così come la diffusione del *know-how* e la valorizzazione e lo sviluppo competitivo delle risorse;
- considera fondamentale la centralità dei dipendenti e dei collaboratori e lo sviluppo del loro benessere;
- ha come valori personali, oltre allo spirito di servizio, alla fedeltà e alla riservatezza, l'equità, la coerenza comportamentale e l'imparzialità.

### 2.2 DOVERI DEI DIRIGENTI, DEI DIPENDENTI E DEI COLLABORATORI

Quale che sia il loro inquadramento e la natura del loro rapporto lavorativo, dirigenti, dipendenti e collaboratori sono tenuti:

- a rispettare con lealtà e correttezza tutte le decisioni e le norme di carattere organizzativo, gestionale e disciplinare emanate dagli organismi competenti;
- ad applicare integralmente e puntualmente ogni Regolamento e/o altra disposizione emanata dalla Direzione, rispettando le procedure in essi codificate;
- ad esercitare con pieno impegno le proprie funzioni nel rispetto dei deliberati degli Organi societari e delle indicazioni della Direzione;
- a mantenere comportamenti che non arrechino alla Società pregiudizio o danno, anche soltanto di immagine, nel rispetto di tutti i doveri previsti, sul piano legislativo e contrattuale, inerenti il rapporto di lavoro.

### 3.2 OBBLIGHI GENERALI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

- *Obbligo della prestazione*: la prestazione lavorativa è l'oggetto dell'obbligazione del lavoratore sia che si tratti di attività manuale sia di attività intellettuale.
- *Obbligo della subordinazione*: l'obbligo della subordinazione è quello che deriva dalla posizione di dipendenza assunta dal lavoratore in seno alla Società con la stipulazione del contratto di lavoro,

in base al quale egli si impegna a prestare “il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore [Azienda]” (art. 2094 Codice Civile), nonché ad “osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore [Azienda]” (art. 2104 C.C.).

- *Obbligo della collaborazione*: il rapporto di lavoro impone l'obbligo di collaborazione per la facoltà riconosciuta al datore di lavoro, di fissare le norme tecnico organizzative alle quali il lavoratore deve attenersi per adempiere la sua obbligazione.

- *Obbligo di fedeltà (lealtà) e di non concorrenza*: il lavoratore ha l'obbligo di fedeltà che si concretizza nel tenere un comportamento leale nei confronti del datore di lavoro, per esempio nel divieto assoluto di trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con la Società, nell'obbligo di non fare uso né divulgare le notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi produttivi, in modo da recare pregiudizio all'impresa (art. 2105 C.C.). Il lavoratore deve osservare nel modo più scrupoloso il segreto d'ufficio, deve usare modi cortesi col pubblico e deve tenere una condotta conforme ai civici doveri. Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell'impresa.

- *Obbligo di diligenza*: in conformità a quanto dispone l'art. 2104 C.C. il dipendente deve, nel prestare la sua opera, usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione stessa.

Il lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dai propri superiori e nei confronti dei colleghi di lavoro deve mantenere un comportamento corretto ed educato. I superiori impronteranno i rapporti con i dipendenti subordinati nel rispetto delle regole di dignità, decoro, collaborazione e urbanità.

La Società avrà cura di mettere i lavoratori in condizione di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto ad rispondere e a rivolgersi in caso di necessità.

Il lavoratore deve tenere un comportamento corretto e rispettoso dei doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli. In particolare deve:

- rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall'Azienda per il controllo delle presenze. Il ritardo e/o l'assenza, se non giustificati, consentono all'Azienda l'adozione dei provvedimenti disciplinari graduati previsti dal vigente CCNL di riferimento;
- richiedere eventuali permessi, con almeno un giorno di anticipo o, nel caso di esigenze impreviste sopravvenute, con un preavviso congruo al normale svolgimento delle attività lavorative mediante l'uso della piattaforma on-line fornita dalla Società;
- comunicare eventuali assenze entro il mattino del primo giorno di assenza e, nell'ipotesi di assenza per malattia, far pervenire il certificato medico all'ufficio Personale entro il secondo giorno di assenza;
- svolgere la propria attività in modo diligente osservando le disposizioni del presente documento, nonché le istruzioni impartite dai propri superiori;
- mantenere il segreto sugli interessi della Società, non trarre profitto da quanto forma oggetto delle proprie funzioni, né svolgere attività contrarie agli interessi della Società stessa;
- aver cura del materiale, delle attrezzature, dei macchinari e degli strumenti di lavoro; mantenere puliti e in ordine i bagni, gli antibagni; gettare i rifiuti negli appositi contenitori predisposti per la raccolta differenziata; usare, nei bagni, comportamenti civili, nel rispetto di tutti i dipendenti;
- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle proprie azioni o omissioni, conformemente alla formazione e alle istruzioni ricevute e ai mezzi forniti dal datore di lavoro, ovvero osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dalla Società per la protezione della salute e della sicurezza collettiva e individuale;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di sicurezza, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari di legge previsti nei loro confronti;
- segnalare con tempestività al proprio superiore eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro di cui venga a conoscenza;
- non presentarsi o stare al lavoro in stato di alterazione e/o ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- rispettare i divieti indicati dalla Società e/o dalla normativa (es. fumo nei locali aziendali);
- utilizzare il telefono aziendale, di rete fissa o mobile, nonché fax, internet e posta elettronica, esclusivamente per scopi inerenti all'attività lavorativa;
- tenere la propria area di lavoro in ordine e pulita;
- rispettare i turni di ferie concordati con la Società, con l'avvertenza che in caso di ferie non autorizzate i giorni di assenza saranno considerati come assenze ingiustificate;
- comunicare tempestivamente ogni cambiamento di domicilio e/o residenza e consegnare all'Azienda la documentazione obbligatoria, come permessi di soggiorno e passaporti aggiornati;
- presentarsi al lavoro in modo dignitoso e tenere un comportamento corretto e civile verso se stesso e gli altri.

L'Azienda informa tutti i propri dipendenti che per l'accertamento delle violazioni del presente regolamento disciplinare potranno essere disposti controlli diretti e indiretti; avvalendosi di mezzi idonei ad accertare i fatti, nel rispetto delle norme sulla privacy e dei diritti delle persone sottoposte ad accertamento.

### **3. SANZIONI DISCIPLINARI**

Le mancanze dei lavoratori possono essere punite, a seconda della gravità, con i seguenti provvedimenti:

- a) RICHIAMO VERBALE;
- b) RIMPROVERO SCRITTO;
- c) MULTA (non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione);
- d) SOSPENSIONE dal servizio e dallo stipendio per un periodo fino a 10 giorni;
- e) LICENZIAMENTO.

I provvedimenti di cui sopra non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso. Al fine di evitare incertezze o difformità nell'irrogazione delle sanzioni di cui al presente Codice disciplinare e nel rispetto del principio di graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, si stabilisce che:

- a) RICHIAMO VERBALE: verrà applicato per le mancanze di minor rilievo in particolare modo per le mancanze sanzionate con rimprovero scritto quando la considerazione delle circostanze che le hanno accompagnate non renderebbero equo adottare la maggiore sanzione.
- b) RIMPROVERO SCRITTO: verrà applicato nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente (rimprovero verbale).
- c) MULTA (non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione): verrà applicato nei confronti del lavoratore che:
  - ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi il termine senza autorizzazione o senza giustificato motivo, per un importo pari all'ammontare della retribuzione trattenuta;
  - esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
  - si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione;
  - non dia immediata notizia alla Società di ogni mutamento della propria dimora.
- d) SOSPENSIONE (dal servizio e dallo stipendio per un periodo fino a 10 giorni): verrà applicato nei confronti del lavoratore che:
  - si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza o in stato di alterazione sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;



- per litigio, senza vie di fatto, ma con linguaggio e comportamento offensivo e/o discriminatorio;
- commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata;
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, (attrezzature, locali, merci destinate alla vendita), con dimostrata responsabilità.

Incorre nei provvedimenti richiamati il lavoratore che in qualunque modo trasgredisce alle disposizioni del regolamento disciplinare o che, comunque, commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all'igiene, alla disciplina, sempre che gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione alla gravità dei fatti e/o dei precedenti disciplinari. Nel caso di recidiva potranno essere applicate le sanzioni di grado immediatamente superiore a quelle applicate per le mancanze precedenti.

e) **LICENZIAMENTO**: salvo ogni altra eventuale azione legale, il provvedimento del licenziamento disciplinare, con immediata cessazione del lavoro e della retribuzione, senza preavviso, si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:

- condanna ad una pena detentiva con sentenza passata in giudicato che lede la figura morale del lavoratore o che possa comunque risultare pregiudizievole per la Società;
- essersi appropriato od aver aiutato altri ad appropriarsi di somme, valori o materiali in genere di proprietà della Società, o comunque situati nei locali aziendali anche se proprietà di terzi o di colleghi di lavoro;
- danneggiamento volontario di beni dell'azienda o sabotaggio;
- esecuzione in orario di lavoro di attività in concorrenza, anche indiretta, od in contrasto, con quella della Società o di attività per conto proprio o di terzi da cui derivi direttamente o indirettamente un lucro per il lavoratore e/o un danno per l'azienda;
- richiesta e/o accettazione a/da terzi di compensi, a qualsiasi titolo, in connessione agli adempimenti della prestazione lavorativa;
- per atteggiamenti pesantemente discriminatori e/o pesantemente offensivi nei confronti di altri lavoratori circa le scelte sessuali, politiche e/o religiose di questi ultimi;
- assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;
- recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare dopo formale diffida per iscritto;
- grave violazione degli obblighi relativi all'osservanza del segreto d'ufficio;
- per condotta manifestamente non conforme ai doveri civici;
- recidiva oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi;
- per litigio con vie di fatto in azienda;
- per insubordinazione grave del lavoratore verso i superiori, minacce o vie di fatto o insubordinazione agli ordini;
- per furto a danno dell'azienda;
- per dolo o colpa grave.

#### **4. RILIEVO DELLA MANCANZA, SUA CONTESTAZIONE ED EVENTUALE APPLICAZIONE DELLA SANZIONE**

Si rimanda per le forme e le modalità del procedimento necessario all'applicazione delle sanzioni a quanto previsto dall'art. 7 ex Legge 300/70 coordinato ed integrato con le previsioni dei Contratti Nazionali di Lavoro vigenti.

#### **5. EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Le sanzioni disciplinari non possono essere prese in considerazione, decorsi dodici mesi dalla loro applicazione, se non al fine di valutare in un unico contesto il modo con il quale il dipendente ha solitamente espletato la propria attività ed ha osservato i propri doveri. Le norme previste dal

presente Codice si applicano anche nei confronti dei dipendenti in periodo di prova o assunti a tempo determinato. Il presente Codice integra le norme aziendali emanate in materia; per quanto non contemplato dal presente regolamento, trovano applicazione le norme legislative e contrattuali.

## 6. REGOLAMENTO SPECIFICO PER USO DELLA STRUMENTAZIONE INFORMATICA AZIENDALE

I dipendenti e i collaboratori anche occasionali devono attenersi alle seguenti disposizioni e norme comportamentali in materia di utilizzo di strumentazione informatica. Il mancato rispetto comporta – in capo al dipendente - l'assunzione diretta delle responsabilità nascenti da condotte scorrette e determina, in applicazione del vigente CCNL di categoria, la contestabilità di comportamenti suscettibili di provvedimenti disciplinari:

- al fine di evitare il grave pericolo di introdurre virus informatici nei sistemi informatici aziendali, devono essere utilizzati esclusivamente programmi installati o dati in uso dalla scrivente azienda. In particolare è vietato scaricare files e software – anche gratuiti – prelevati da siti internet, se non su espressa autorizzazione della Direzione;
- non è consentito utilizzare programmi informatici o strumenti per intercettare, falsificare, alterare o sopprimere per finalità illecite il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- non è consentito modificare le configurazioni impostate sul proprio *personal computer*, salvo autorizzazione preventiva della Direzione;
- non è consentito copiare *files* di provenienza incerta o esterna su supporti magnetici/ottici per finalità non attinente alla propria prestazione lavorativa;
- le unità di rete e gli applicativi gestionali sono aree destinate alla condivisione di informazioni strettamente professionali e non possono in alcun modo essere utilizzate per scopi diversi. Pertanto non è consentito collocare, neppure temporaneamente, in queste aree *files* che non siano attinenti lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- è in ogni caso vietato accedere a siti i cui contenuti non siano adeguati alla serietà e al decoro richiesti nei luoghi di lavoro;
- si raccomanda di evitare ogni forma di registrazione, anche a titolo personale, in siti i cui contenuti non siano legati all'attività lavorativa e/o dannosi per la sicurezza informatica della Società;
- è facoltà della Direzione disporre controlli a campione, anche giornalieri, sui siti web visitati, nel rispetto comunque della normativa sulla privacy. L'accesso ai dati di connessione, che comprendono data e ora della connessione, indirizzo IP di mittente e destinatario e volume complessivo dei dati trasmessi, è limitato all'amministratore del sistema, il cui nominativo è precipuamente individuato e reso noto ai lavoratori dalla Direzione, il quale è tenuto al rispetto delle norme in materia di protezione dei dati. I dati di connessione sono utilizzati esclusivamente per la ricerca di eventuali errori, per garantire la sicurezza del sistema, per analisi di tipo statistico e per verificare eventuali abusi. E' prevista la cancellazione automatica dei dati di connessione dopo una settimana;
- la posta elettronica aziendale, sia interna che esterna, è un mezzo di comunicazione messo a disposizione del dipendente per consentirgli lo svolgimento della propria attività lavorativa. Non è consentito dunque utilizzare tali strumenti per motivi non attinenti lo svolgimento delle mansioni assegnate, salvo casi eccezionali di comprovata urgenza e necessità;
- per motivi di sicurezza, la Direzione, previa verifica tecnica con l'amministratore di sistema potrebbe prevedere l'eliminazione dei messaggi di posta elettronica di allegati che presentino estensioni pericolose o sospette di tipo eseguibile (.exe, .bat, .com ecc.);
- si raccomanda di limitare l'uso del telefono d'ufficio e del fax alle comunicazioni necessarie per lo svolgimento del lavoro, salvo casi eccezionali; il dipendente è tenuto a limitare la ricezione di telefonate personali sulle linee telefoniche aziendali, avendo cura di contenere la durata delle conversazioni al minimo indispensabile.

## 7. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

**LEGGE N. 300/1970 - EX ART. 7:** "Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro, inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a 4 ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di 10 giorni. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltagli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione".

### **CODICE CIVILE**

**ART. 2104 – DILIGENZA DEL PRESTATORE DI LAVORO:** "Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della Produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende".

**ART. 2105 – OBBLIGO DI FEDELTÀ:** "Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti l'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio".

**ART. 2106 - SANZIONI DISCIPLINARI:** "L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione e in conformità delle norme corporative. È importante sottolineare che, come la concreta irrogazione delle sanzioni disciplinari prescinde da un'eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta sono assunte dall'azienda in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

**ART. 2118 – RECESSO DAL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO:** "Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta al datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro".

**ART. 2119 – RECESSO PER GIUSTA CAUSA:** "Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al

prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda".

## **CCNL PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE DEL TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI (RINNOVO)**

**ART. 220 – DILIGENZA DEL PRESTATORE DI LAVORO:** Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri. Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell'impresa.

**ART. 221 – DIVIETI:** È vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione della azienda, salvo previsto dall'art. 30 del presente contratto. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito. Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario. Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione. Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.

**ART. 222 – GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE:** Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l'onere della prova, e fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro, le assenze devono essere giustificate per iscritto presso l'azienda

entro 48 ore, per gli eventuali accertamenti. Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 quante sono le giornate di assenza, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 225.

**ART. 223 – RISPETTO ORARIO DI LAVORO:** I lavoratori hanno l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta, che dovrà figurare sul prospetto paga, di importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 225.

**ART. 224 – COMUNICAZIONE MUTAMENTO DI DOMICILIO:** È dovere del personale di comunicare immediatamente all'azienda ogni mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i congedi. Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dalla azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell'interno dell'azienda.

**ART. 225 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:** La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:

- 1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
- 2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
- 3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 193;
- 4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- 5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:

- ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta;
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
- si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione;
- non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi.

Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:

- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata.

Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:

- assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;
- recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
- grave violazione degli obblighi di cui all'art. 220, 1° e 2° comma;
- l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio; l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro;
- la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.

**ART. 226 – CODICE DISCIPLINARE:** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le disposizioni contenute negli articoli di cui al presente Capo XXI nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali in materia di sanzioni disciplinari devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare il quale intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso può avvalersi delle procedure di conciliazione previste dall'art. 7, Legge 20 maggio 1970, n. 300 o di quelle previste dalla Sezione Terza del CCNL.

**ART. 227 – NORMATIVA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:** L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni. Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purché l'azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato.

#### **D. LGS. 9 APRILE 2008, N. 81. TESTO COORDINATO CON IL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106**

Il presente Codice assume e fa proprie le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare quanto previsto dagli articoli 18: Obblighi del datore di lavoro e del dirigente, art. 19: Obblighi del preposto, art. 20: Obblighi dei lavoratori.

**ART. 20: OBBLIGHI DEI LAVORATORI:** "1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. [...]"

*N.B. Per quanto non espressamente citato o per eventuali leggi nel frattempo emanate che modifichino (in tutto o in parte) o integrino le disposizioni qui riportate vale la normativa e la giurisprudenza di riferimento.*